

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 21

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 maggio 2015

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 51. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 maggio 2015 (della Regione Campania)

Bilancio e contabilità pubblica - Anticipazioni del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Previsione, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che il menzionato fondo di rotazione è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee - Previsione che il fondo di rotazione stesso provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali - Ricorso della Regione Campania - Denunciata violazione dei principi costituzionali sulla decretazione d'urgenza, per l'introduzione con la legge di conversione di un emendamento disomogeneo, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Lesione del principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza di previa intesa.

- Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, art. 4-bis.
- Costituzione, artt. 77, 97, 114, comma secondo, 117, comma terzo, 118, commi primo e secondo, 119, 120, 121 e 123.

Pag. 1

- N. 3. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 aprile 2015 (della Regione Campania)

Province, Comuni e Città metropolitane - Circolare adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015)" - Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità (paragrafo "comma 422") - Procedure di mobilità - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania nei confronti dello Stato - Denunciata interpretazione della norma statale nel senso della obbligatorietà del trasferimento agli enti regionali del personale, già assegnato alle Province, addetto a funzioni non fondamentali - Inosservanza del processo di riordino delle funzioni disposto con la legge n. 56 del 2014 - Difetto di disposizioni legislative statali recanti la previsione dell'obbligo di trasferimento del personale suddetto alle Regioni, potendo essere presi in considerazione a tal fine altri enti - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di questi ultimi - Violazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Violazione del principio di determinazione delle dotazioni organiche complessive in funzione dei compiti dell'amministrazione - Configurazione di una nuova spesa senza copertura, in violazione del principio di invarianza di spesa - Contrasto con il piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato dal MEF, il quale impone la riduzione del personale regionale - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere di emanare la circolare del 29 gennaio 2015, con la quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni del personale precedentemente assegnato alle Province, e per l'effetto annullarla.



- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 29 gennaio 2015, n. 1 (paragrafo “comma 422”).
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge 7 aprile 2014, n. 56, artt. 89 e 94; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, comma 1, lett. a), e 6. Pag. 5

N. 89. Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 13 giugno 2014

Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale persona fisica - Omessa previsione, in sostituzione d'essa, del fallimento della sola impresa individuale intesa come attività - In alternativa: Omessa previsione della mera dichiarazione d'insolvenza dell'imprenditore individuale ovvero dell'impresa individuale intesa come attività - Contrasto con la “Costituzione materiale” - Lesione del diritto inviolabile all'onore - Violazione del principio di eguaglianza formale, lesione della pari dignità sociale e disparità di trattamento tra situazioni uguali - Violazione del principio di eguaglianza sostanziale - Carezza di tutela legislativa della dignità umana nell'ambito dell'iniziativa economica privata - Disparità di trattamento fra imprenditore “soprasoglia” e imprenditore “sottosoglia” di fallibilità - Intollerabile attribuzione a una persona fisica della qualifica di “fallito”.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 1, primo comma, e 5, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41, comma secondo. Pag. 10

N. 90. Ordinanza del Tribunale di Vicenza del 13 giugno 2014

Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita - Omessa previsione, in sostituzione d'essa, della mera dichiarazione d'insolvenza del medesimo socio, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o d'insolvenza) della società - Contrasto con la “Costituzione materiale” - Lesione di diritti inviolabili e segnatamente del diritto all'onore - Violazione del principio di eguaglianza formale, lesione della pari dignità sociale e disparità di trattamento tra situazioni uguali - Violazione del principio di eguaglianza sostanziale - Carezza di tutela legislativa della dignità umana nell'ambito dell'iniziativa economica privata - Disparità di trattamento fra imprenditore “soprasoglia” e imprenditore “sottosoglia” di fallibilità - Intollerabile attribuzione a una persona fisica della qualifica di “fallito”.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 147, primo comma, e 5, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41, comma secondo. Pag. 14

N. 91. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania del 23 marzo 2015

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - Interventi in materia previdenziale - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS - Assoggettamento ad un contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni - Violazione del principio di solidarietà sociale - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Lesione dei principi di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario.



- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 486.
 – Costituzione, artt. 2, 3 e 53. Pag. 17
- N. 92. Ordinanza della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati del 10 dicembre 2014
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - Interventi in materia previdenziale - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS - Assoggettamento ad un contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Lesione dei principi di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario.
 – Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 486.
 – Costituzione, artt. 3 e 53.
Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - Interventi in materia previdenziale - Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive - Previsto obbligo di versamento dei risparmi stessi all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Lesione dei principi di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario.
 – Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 487.
 – Costituzione, artt. 3 e 53. Pag. 25
- N. 93. Ordinanza del Tribunale di Parma del 13 marzo 2014
Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle società - Fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali (in specie, s.p.a.) - Possibilità di estensione alla società di fatto tra la stessa società di capitali ed altri soci di fatto (persone fisiche o società) - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto alla ammissibilità (ex art. 147, primo comma, della legge fallimentare) del fallimento originario della società di fatto cui partecipino società di capitali nonché rispetto alla possibilità di estensione alla società di fatto del fallimento dell'imprenditore individuale - Ingiustificata compressione del diritto di difesa dei creditori della società di fatto non assoggettabile a fallimento in estensione.
 – Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, comma quinto.
 – Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo comma. Pag. 43
- N. 94. Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 17 dicembre 2014
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Previsione che la richiesta "può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo" - Denunciata introduzione di un limite all'applicabilità retroattiva della nuova e più favorevole disciplina della messa alla prova per gli imputati adulti - Violazione del principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - Inosservanza degli obblighi internazionali.
 – Codice di procedura penale, art. 464-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
 – Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 46




N. 95. Ordinanza del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2014

Animali - Norme della Regione Puglia - Interventi per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo - Previsione che le associazioni iscritte nell'apposito Albo regionale possono, mediante convenzioni, senza fini di lucro, con i Comuni: a) costruire e gestire rifugi per cani; b) svolgere compiti di assistenza volontaria ai canili sanitari e ai rifugi; c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile; d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 - Previsione che il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, la cui gestione è esercitata in proprio o affidata in convenzione, previa formale concessione alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e, in via subordinata, della sfera di competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, art. 14, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 45 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo.

Pag. 57



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 51

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 maggio 2015
(della Regione Campania)

Bilancio e contabilità pubblica - Anticipazioni del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Previsione, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che il menzionato fondo di rotazione è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee - Previsione che il fondo di rotazione stesso provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali - Ricorso della Regione Campania - Denunciata violazione dei principi costituzionali sulla decretazione d'urgenza, per l'introduzione con la legge di conversione di un emendamento disomogeneo, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Lesione del principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza di previa intesa.

- Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, art. 4-*bis*.
- Costituzione, artt. 77, 97, 114, comma secondo, 117, comma terzo, 118, commi primo e secondo, 119, 120, 121 e 123.

Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 171 del 31 marzo 2015, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura regionale, e dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. CRVBMN54D19H501A), del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli, n. 29 (fax: 06/42001646; pec abilitata: cda@legalmail.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4-*bis*, del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, avente ad oggetto «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», introdotto dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2015, n. 53, per violazione degli articoli 77, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 121, 123 e 97 e 120 della Costituzione.

FATTO

Con decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015, il Governo ha adottato «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto». La legge di conversione n. 20/2015 ha introdotto l'art. 4-*bis*, che statuisce: «All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-*bis*. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali"».



La disposizione sopra richiamata consente dunque il recupero delle somme necessarie a dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia europea, attraverso l'anticipazione delle predette somme dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato la sentenza di condanna, «sentite le stesse».

Le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2015 risultano gravemente lesive delle prerogative della Regione ricorrente, in quanto viziate da manifesta illegittimità costituzionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Illegittimità dell'art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, per contrasto con gli articoli 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 121, 123 e 97 e 120 Cost.

Come visto nella parte in «fatto», l'art. 4-bis disciplina il recupero, a valere sul Fondo di rotazione, delle somme erogate in esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia, prevedendo la possibilità per il Fondo di rivalersi sulle amministrazioni che abbiano dato causa alla condanna sentite le stesse.

Ebbene, le disposizioni in esame, così come formulate, appaiono in primo luogo lesive degli art. 119 e 120 Cost.

L'art. 119, infatti, come noto, prevede che i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Tale disposizione, dunque, garantisce piena autonomia finanziaria alle regioni, autonomia che non può non tradursi anche nella possibilità, per l'ente, di scegliere quali spese limitare a vantaggio di altre.

Ed infatti, se secondo il costante orientamento di Codesta ecc.ma Corte costituzionale, le norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica possono «porre obiettivi di riequilibrio della medesima», ma non devono prevedere «in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009) e devono lasciare alle Regioni «la possibilità di scegliere in un ventaglio di strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 156 del 2010 e n. 341 e n. 237 del 2009), appare del tutto evidente che tale principio debba essere esteso altresì al caso in cui l'obiettivo del legislatore sia assicurare l'osservanza dei vincoli economici derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Pertanto, non può non ritenersi che il coinvolgimento della Regione nel procedimento di rivalsa per quanto erogato a valere sul Fondo di rotazione debba avere i caratteri dell'intesa in senso forte, con la quale si stabiliscano le modalità di restituzione degli importi nonché i termini per l'adempimento.

Differentemente, in assenza di un'intesa su questi profili, le Regioni si vedrebbero spogliate autoritativamente di risorse finanziarie destinate allo svolgimento di propri compiti istituzionali, e che invece dovrebbero essere reindirizzate a scopi differenti imposti dalla legge statale, così incidendo sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle attività regionali.

Le scelte di spesa compiute dall'ente territoriale risulterebbero pertanto alterate, senza possibilità di dar preferenza a determinati tagli piuttosto che ad altri, ridondando altresì nella violazione dell'art. 97 Cost.

Del resto, la necessità di un'intesa di tale tipo è confermata dalla formulazione dei commi precedenti a quello qui in esame. In particolare, il comma 6 dell'art. 43 della legge n. 234/2012 prevede che «La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato». A sua volta, il comma 7 stabilisce che «I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma».



Da ultimo, il comma 8 dispone che «In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma».

Come si vede, dunque, diversamente dal comma 9-bis introdotto dal d.l. n. 1 del 2015, i commi precedenti, ed in particolare il comma 7, si esprimono in termini di intesa. Non si vede, dunque, secondo quale logica gli enti territoriali possano essere coinvolti in termini di intesa quando il procedimento di rivalsa passi per il Ministero dell'economia, e invece solo «sentiti» quando a rivalersi sia il Fondo di rotazione che abbia anticipato le somme dovute all'Unione europea. L'irragionevole — anche alla luce dei commi precedenti — formulazione del comma 9-bis, introdotto con l'art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, lede, pertanto, altresì il principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 Cost., in virtù del quale la coesistenza di diversi livelli di governo sul territorio comporta inevitabilmente la necessità di individuare forme di collaborazione e di concertazione, al fine di evitare ogni possibilità di insorgenza di conflitti sul piano amministrativo.

Ed infatti, come sancito dalla costante e pacifica giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, «il principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti. La genericità di questo parametro, se utile per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e concretizzazioni. Queste possono essere di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte» (Corte cost., sent. n. 31 del 2006).

Il rispetto di tale principio generale richiede dunque, nel caso di specie, l'osservanza di un dovere di cooperazione istituzionale che si esprime attraverso l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, luoghi che rappresentano le sedi di confronto tra i differenti livelli di governo territoriale.

Pertanto, nemmeno potrebbe invocarsi, per giustificare la mera consultazione della Regione, il rilievo degli interessi menzionati nella legge statale, e dunque la dichiarata esigenza — nel caso in esame — di evitare un grave danno all'erario.

Codesto ecc.mo Collegio ha infatti avuto modo di chiarire come «Il rilievo nazionale degli interessi menzionati nella norma censurata non è da solo sufficiente a rendere legittimo il superamento dei limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni fissati dal riparto costituzionale delle competenze», ed altresì che la Costituzione non consente «che una situazione di necessità «possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali [...]» (Corte cost., sent. n. 39 del 2013).

Alla luce di tutto quanto sopra, le disposizioni si pongono in contrasto con gli articoli 119 e 120 Cost., e devono pertanto essere dichiarate illegittime.


2. Illegittimità dell'art. 4-bis del d.l. n. 1 del 2015, per contrasto con l'articolo 77 Cost.

Sotto diverso profilo, occorre rilevare che le disposizioni contenute nell'art. 4-bis sono state introdotte dalla legge di conversione n. 20 del 2015 al d.l. n. 1 del 2015, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», e integrano pertanto un emendamento del tutto disomogeneo con il contenuto e le finalità del menzionato decreto-legge.

A tal proposito, è in primo luogo opportuno ribadire che codesta ecc.ma Corte, con giurisprudenza costante, ha ritenuto ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione nell'ambito di un giudizio in via principale anche in riferimento a parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione riguardanti il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, quando la violazione ridondi su tali competenze o in generale sull'autonomia regionale.

In particolare, con riferimento all'art. 77 Cost., codesta ecc.ma Corte ha spesso ribadito «che le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione del medesimo art. 77, “ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali” (sentenza n. 6 del 2004)» (Corte cost., sent. n. 22 del 2012).

Ed infatti, attraverso l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, lo Stato vincola le Regioni utilizzando uno strumento improprio, ammesso dalla Costituzione per esigenze del tutto diverse. Inoltre, l'approvazione di una disposizione attraverso la corsia accelerata della legge di conversione pregiudica la possibilità per le regioni di rappresentare le proprie esigenze nel corso del procedimento legislativo.



In secondo luogo, è appena il caso di ricordare come la giurisprudenza costituzionale abbia ripetutamente sostenuto l'inammissibilità degli emendamenti disomogenei inseriti durante la procedura di conversione per «difetto di omogeneità», ovvero per la mancanza di un «nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione» (Corte cost., sent. nn. 22 del 2012 e 32 del 2014).

Ed infatti, il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, ovvero un atto normativo fornito di intrinseca coerenza delle norme in esso contenute, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.

Pertanto, la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità.

Con particolare riferimento alla natura della legge di conversione, codesta ecc.ma Corte ha poi ritenuto che tale provvedimento normativo debba essere inteso come «legge a competenza tipica», che non può ospitare qualsiasi contenuto ulteriore ma deve esclusivamente rimanere entro il novero degli oggetti normativi individuati originariamente nel decreto-legge.

Pertanto, l'aggiunta di ogni altra norma che non rientrasse nel perimetro segnato dalle norme originarie importerebbe un uso improprio del potere di conversione, interrompendo quel «legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost.».

In tali circostanze, si determina un «vizio procedurale peculiare» che colpisce le stesse norme eterogenee e che spetta alla Corte costituzionale stessa accertare — in relazione all'apprezzamento politico operato dal Governo e controllato dal parlamento —, attraverso un «esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare poste a raffronto con l'originario decreto-legge». All'esito di tale esame le eventuali disposizioni «intruse» risulteranno «affette da vizio di formazione, per violazione dell'art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l'originario decreto-legge» (Sent. n. 32/2014).

Tale orientamento costituzionale afferma chiaramente che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponde a mere esigenze di «buona tecnica normativa», ma è imposto dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce «un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario». La facoltà di emendamento, pertanto, trova un preciso limite nella impossibilità di interrompere la sequenza tipica prevista dall'art. 77, secondo comma, Cost. Qualora venisse spezzato il nesso di «interrelazione funzionale» esistente tra le norme del decreto-legge e della legge di conversione si produrrebbe un vizio radicale nella formazione della legge conversione per «carezza» dei suoi presupposti, e non per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Orbene, con specifico riferimento al caso di specie, risulta del tutto evidente la disomogeneità dell'emendamento inserito dalla legge n. 20/2015.

In sede di conversione del d.l. che reca «disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», infatti, la disposizione normativa — che contiene numerose disposizioni inerenti alle imprese che gestiscano stabilimenti industriali, ed in particolar modo a quelle adiacenti la zona di Taranto —, in maniera del tutto disomogenea e incoerente, provvede ad inserire altresì la disciplina di carattere generale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Tale intervento risulta evidentemente estraneo alla finalità generale e al carattere strutturale della modifica normativa introdotta in sede di conversione del richiamato decreto di straordinaria necessità e urgenza, e deve pertanto essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 77 Cost.

P.Q.M.

La Regione Campania, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, per violazione degli artt. 77, 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119, 121, 123 e 97 e 120 della Costituzione.

Roma-Napoli, 4 maggio 2015

Prof. Avv. Beniamino CARAVITA DI TORITTO

Avv. Maria D'ELIA

Avv. Almerina BOVE



N. 3

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 aprile 2015
(della Regione Campania)

Province, Comuni e Città metropolitane - Circolare adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015)” - Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità (paragrafo “comma 422”) - Procedure di mobilità - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania nei confronti dello Stato - Denunciata interpretazione della norma statale nel senso della obbligatorietà del trasferimento agli enti regionali del personale, già assegnato alle Province, addetto a funzioni non fondamentali - Inosservanza del processo di riordino delle funzioni disposto con la legge n. 56 del 2014 - Difetto di disposizioni legislative statali recanti la previsione dell’obbligo di trasferimento del personale suddetto alle Regioni, potendo essere presi in considerazione a tal fine altri enti - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di questi ultimi - Violazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Violazione del principio di determinazione delle dotazioni organiche complessive in funzione dei compiti dell’amministrazione - Configurazione di una nuova spesa senza copertura, in violazione del principio di invarianza di spesa - Contrasto con il piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato dal MEF, il quale impone la riduzione del personale regionale - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato del potere di emanare la circolare del 29 gennaio 2015, con la quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni del personale precedentemente assegnato alle Province, e per l’effetto annullarla.

- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 29 gennaio 2015, n. 1 (paragrafo “comma 422”).
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120; legge 7 aprile 2014, n. 56, artt. 89 e 94; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, comma 1, lett. a), e 6.

Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 50 del 13/02/2015 e giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria D’Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) dell’Avvocatura regionale, e dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. CRVBMN54D19H501A) del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29 (fax: 06/42001646; pec abilitata: cda@legalmail.it)

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*,

Nonché contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore* per l’annullamento, della circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

FATTO

Con la Circolare n. 1/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno emanato le «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».



Tale provvedimento fa seguito ad un percorso assai tortuoso, avviato da almeno un biennio, mediante il quale il legislatore statale ha inteso riformare il sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento alla gestione dell'area vasta ed al ridimensionamento del ruolo delle province, con contestuale istituzione delle città metropolitane.

Con la Circolare impugnata si è infatti inteso operare un coordinamento tra le disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e quelle di cui alla legge n. 56 del 2014 adottate con riferimento al riordino delle funzioni di province e città metropolitane, e in particolare in materia di personale.

Nel far questo, il provvedimento menzionato esamina analiticamente i commi da 418 a 430 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, individuandone finalità e ambito e modalità di applicazione.

In particolare e per quanto qui rileva, con riferimento al comma 422 — relativo all'individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità — la circolare sottolinea che la legge n. 56 del 2014 ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo, con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le modalità di trasferimento delle risorse. Nello specifico, vengono menzionati i commi 92 («con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti») e 96, lett. a) («il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario») dell'art. 1 della legge 56, la quale mantiene la sua portata primaria, configurandosi le misure di cui alla legge n. 190/2014 come mere misure aggiuntive, atte a favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta.

Quindi, richiamati i provvedimenti attuativi (Accordo e DPCM 26 settembre 2014 di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 56/2014), la circolare qui censurata sancisce che gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle funzioni provinciali, devono individuare le modalità e i criteri in base ai quali le province e le città metropolitane definiscono il personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro funzioni e il personale che è destinatario di misure di mobilità.

A tal fine, con riferimento agli elenchi — approntati dagli enti regionali — del personale che rimane a carico della dotazione organica delle regioni e quello da destinare alle procedure di mobilità, la circolare n. 1/2015 stabilisce che questi sono predisposti «in relazione al criterio del citato dpcm 26 settembre 2014, secondo cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione delle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni)».

Ciò premesso, la circolare elenca poi i percorsi di mobilità, distinguendo quelli ex legge 56 del 2014 e quelli ai sensi della Legge di Stabilità 2015.

In particolare, in modo del tutto illegittimo ed innovativo rispetto alle richiamate disposizioni legislative, il provvedimento censurato stabilisce che «a) ex legge 56/2014. Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie [...] a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica.

[...] b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli descritti dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla Provincia il personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424 [...].»

Peraltro, è opportuno sottolineare come il termine previsto dal comma 422 per l'individuazione del personale da destinare alle procedure di mobilità fosse il 31 marzo 2015, termine tuttavia prorogato a data da destinarsi.

La circolare interministeriale oggetto del presente conflitto invade la sfera di competenza costituzionale della Regione Campania ed è stata emanata in violazione degli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dei principi di buon andamento dell'amministrazione (97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.). È illegittima e deve pertanto essere annullata per i seguenti motivi di



DIRITTO

1. Illegittimità della Circolare n. 1/2015 per contrasto con gli articoli 114, 117, 118, 119 e 120, nonché con gli articoli 3, 5 e 97 Cost.

Come visto nella parte in «fatto», la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali (DAR prot. n. 1856 del 29 gennaio 2015) recante «linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» ha inteso fornire chiarimenti in merito al raccordo tra le disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 e quanto previsto dalla legge n. 56/2014.

Nel fare questa operazione, tuttavia, e in particolare al paragrafo «comma 422 — Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale che sarà destinatario delle misure di mobilità», tale provvedimento interpreta le disposizioni della «Legge Delrio» e il punto 15, lett. e) dell'accordo ai sensi dell'art. 1 comma 91(1) della predetta legge nel senso di ritenere che, qualora nel precedente assetto la Regione avesse ritenuto di delegare alla Provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie, lo stesso personale deve essere (ri)trasferito alla Regione con relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti. Nello stesso modo, nelle ipotesi in cui la Regione non avesse delegato l'esercizio di funzioni alla Provincia, il personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica.

Ebbene, tale interpretazione — che si muove, peraltro, in maniera del tutto indipendente dal processo di riordino delle funzioni non fondamentali di competenza del legislatore regionale — non appare neanche implicitamente ricavabile dalle disposizioni legislative richiamate, le quali in nessun modo prevedono il trasferimento obbligatorio alla Regione del personale addetto a funzioni non fondamentali.

Ed infatti, con riferimento al trasferimento delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, il comma 89 della legge n. 56/2014 prevede che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali. In attuazione di tale disposizione, il punto 9, lett. c) dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 ha previsto che «si concorda a tal fine che ciascuna regione provveda a definire l'elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive province, non riconducibile alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, e ad operarne il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordate nel presente accordo». In linea con tali principi, il menzionato punto 15 del medesimo accordo ha poi previsto, alla lettera e), che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie corrispondenti, compresi i rapporti di lavoro.


Come si vede, dunque, in nessuna disposizione legislativa, né nelle norme attuative successivamente intervenute può rinvenirsi alcun obbligo di riassorbimento di funzioni precedentemente attribuite alle province in capo alle regioni — ben potendo essere attribuite ad altri enti —, e tantomeno, dunque, alcun obbligo di trasferimento del relativo personale alla Regione.

L'ente regionale, infatti, nel rispetto dei principi generali dettati dall'Accordo menzionato, può decidere di attribuire le funzioni non fondamentali ad altri enti, senza che vi sia, nel quadro normativo di riferimento, alcuna indicazione vincolante sulla destinazione di tali risorse.

Tale interpretazione delle norme richiamate trova, peraltro, conferma nella recente sentenza n. 50/2015 di Corte costituzionale che, nel pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dei commi dell'art. 1, L. n. 56/2014 inerenti al riordino delle funzioni provinciali, nell'individuare i destinatari delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, si esprime in termini di «altri enti», non riferendosi in via esclusiva alle regioni.

Da quanto sin qui detto emerge in maniera evidente come, pur di fronte ad una interpretazione inequivocabile delle disposizioni richiamate, la circolare oggi impugnata imponga il trasferimento del personale provinciale alle regioni ignorando la reale collocazione delle funzioni, ed in spregio al criterio, pur da essa enunciato, di cui al dpcm 26 settembre 2014 «secondo cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione delle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni)» (pag. 13 della Circolare).

(1) «Si conviene altresì, al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dai trasferimenti dell'esercizio delle funzioni, che: [...] e) siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione compatibilmente con il quadro normativo di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; [...]».



Risulta pertanto chiaro come la Circolare n. 1/2015 contenga un'inedita manifestazione di volontà dello Stato in ordine all'affermazione della propria competenza a determinare il trasferimento del personale provinciale in via esclusiva alle regioni, che certo non avrebbe potuto essere contenuta in uno strumento atto esclusivamente a fornire chiarimenti circa la norma di settore da applicare.

L'affermazione della competenza statale in ordine alla collocazione del personale provinciale risulta, dunque, chiara, univoca e indubitabile (Corte cost. 153/1986), e quindi idonea a determinare autonomamente una lesione della sfera costituzionale della Regione (Corte cost. sent. 40/1977).

È infatti da escludere che la circolare censurata possa considerarsi provvedimento meramente consequenziale delle norme di legge sopra richiamate (Corte cost. n. 144/2013), giacché in nessun modo il trasferimento alla Regione (anziché ad un più generico «ente destinatario») del personale delle province (già adibito allo svolgimento delle funzioni non fondamentali può derivare come effetto direttamente o indirettamente deducibile dalla legge n. 190/2014 (in particolare art. 1, commi 421-430) o dalla legge n. 56/2014 (in particolare art. 1, commi 89-96), ovvero, sul presupposto di quest'ultima, dal DPCM 26 settembre 2014 concernente i «criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalla province agli enti subentranti».

La predetta circolare costituisce, dunque, una nuova e distinta assunzione di responsabilità dello Stato, nonché un atto che presenta un'autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzione costituzionalmente spettante alla Regione (Corte cost. sent. n. 207/2012).

Ed infatti, la previsione di un trasferimento obbligato agli enti regionali del personale già assegnato alle province ridonda con ogni evidenza in una grave violazione del principio di ragionevolezza, nonché in riferimento agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120, e con gli articoli 5 e 97 Cost.

La regolamentazione della dotazione organica degli enti locali costituisce il nucleo essenziale dell'area della macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni (v. Corte cost. sent. n. 133/1996), la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge statale o regionale, sulla base delle rispettive competenze. Non è dubbio, a questo riguardo, che il conferimento e l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni delle città metropolitane e dei comuni spetti alla legge regionale, e che spetti ai regolamenti dei medesimi enti locali la «disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite» (art. 117, sesto comma, Cost.).

Ed infatti, la competenza esclusiva statale relativamente all'organizzazione degli enti locali deve limitarsi a quanto disciplinato dall'art. 117, comma 2, lettera p), Cost., che vi annovera «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».


Codesta Ecc.ma Corte ha da tempo chiarito (da ultimo con la citata sent. n. 44/2014) come il suddetto titolo competenziale debba essere inteso nel senso che il riferimento deve ritenersi tassativamente rivolto agli Enti locali elencati all'art. 114 Cost., così come tassativo è il contesto oggettivo interessato, che si sostanzia esclusivamente nella disciplina del sistema elettorale, della forma di governo e delle funzioni fondamentali di detti enti.

Di contro, al di fuori dell'ambito materiale come ora circoscritto, la regolamentazione degli Enti locali deve essere di certo ricondotta nella competenza residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost., e ciò anche al fine di garantire la possibilità che la singola Regione, nel ruolo di ente rappresentativo delle diverse istanze presenti sul proprio territorio, provveda all'adozione di previsioni differenziate che tengano in adeguata considerazione le esigenze espresse dalla comunità di riferimento, in osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione consacrati nell'art. 118, comma 1, Cost.

Ebbene, è allora evidente come la competenza statale debba ritenersi circoscritta all'attribuzione delle funzioni fondamentali, mentre l'organizzazione della funzione, di cui la dotazione organica è fondamentale strumento, «rimane attratta alla rispettiva competenza materiale dell'ente che ne può disporre in via regolativa» (Corte cost., sent. n. 22 del 2014).

Né varrebbe, ad escludere l'illegittimità delle previsioni impugnate, invocare esigenze di contenimento della spesa e coordinamento della finanza pubblica.

In tal senso, è stato costantemente affermato che l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica rientra nella finalità generale del coordinamento finanziario (Cfr. Corte cost. sentt. n. 27 e n. 156 del 2010, n. 237 e n. 284 del 2009, n. 159 e n. 289 del 2008, n. 417 del 2005 e n. 4 del 2004), e sono stati pertanto ritenuti legittimi interventi del legislatore statale volti ad imporre alle regioni vincoli alle politiche di bilancio — anche se indirettamente incidenti sull'autonomia regionale di spesa —, a salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, e del perseguimento degli obblighi comunitari (cfr. sentt. n. 237 e n. 284 del 2009).



Altrettanto consolidato, tuttavia, è il principio secondo cui il sopra citato titolo competenziale sia tale da escludere che un intervento statale possa spingersi sino a dettare una disciplina di carattere meramente ordinamentale, potendosi muovere esclusivamente nei limiti di una sola parziale compressione delle competenze regionali.

In tal senso, Codesta Ecc.ma Corte ha infatti espressamente chiarito che «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sent. n. 237 del 2009, citata; nello stesso senso, sent. n. 341 del 2009).

Di conseguenza, è del tutto evidente che deve ritenersi riservata alla potestà statale la sola previsione di un limite complessivo di spesa che faccia salva un'ampia discrezionalità degli enti territoriali nell'allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa e nella scelta di eventuali tagli.

Peraltro, una manovra siffatta nell'ottica del contenimento della spesa pubblica mostra tutta la sua irragionevolezza da un lato, laddove dispone una riassegnazione del personale senza tener conto del processo di riordino delle funzioni disposto con la legge n. 56 del 2014, e ciò nonostante si disponga espressamente che l'intero procedimento di individuazione del personale avvenga «sulla base del riordino delle funzioni» (pag. 13 della Circolare); dall'altro, nella misura in cui impone il trasferimento del personale delle province in capo alle regioni, anche laddove, come in Campania, il personale addetto alle funzioni non fondamentali conferite dalle regioni non era sostenuto da trasferimenti di risorse regionali, così determinando una nuova spesa senza copertura per la Regione, in contrasto con il principio di invarianza di spesa di cui al comma 94 della legge n. 56/2014.

Questo trasferimento coattivo risulterebbe, inoltre, in contrasto con il piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, approvato dal MEF, il quale impone la riduzione del personale regionale.

Appare dunque totalmente irragionevole e gravemente lesivo dei poteri regionali di organizzazione delle funzioni degli enti locali sul territorio regionale e dei poteri di auto-organizzazione di quest'ultimi (art. 35, comma 7, del d.lgs. 165/2001) disporre autoritativamente che la dotazione organica precedentemente assegnata alle province sia riassorbita dalle regioni.

In tal modo, infatti, si impedisce l'esercizio dei poteri di macro-organizzazione (art. 2, comma 1, e art. 6 del d.lgs. n. 165/2001) necessari agli enti locali per svolgere in modo ottimale i propri compiti istituzionali, che trovano fondamento nelle leggi regionali di conferimento delle funzioni amministrative non fondamentali.

Nel caso di specie, in particolare, il trasferimento della dotazione organica si trasformerebbe in uno strumento di definizione, oltre che della provvista del personale (al fine del contenimento dei costi), anche del disegno organizzativo degli enti.

Un simile intervento si pone in aperta violazione dei poteri di auto-organizzazione degli enti locali, nonché del principio di determinazione delle dotazioni organiche complessive in funzione dei compiti dell'amministrazione (art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165/2001) così come individuati dal legislatore competente.

P.Q.M.


La Regione Campania, come sopra rappresentata e difesa, chiede che Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei Ministri, emanare la Circolare del 29 gennaio 2015 con la quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni del personale precedentemente assegnato alle Province, e per l'effetto annullarla.

Roma-Napoli, 30 marzo 2015

Prof. Avv. Beniamino CARAVITA DI TORITTO

Avv. Maria D'ELIA

Avv. Almerina BOVE



n. 89

*Ordinanza del 13 giugno 2014 del Tribunale di Vicenza - sez. fallimentare
sul ricorso proposto da Commerciale Veneta Beltrame Spa contro Impresa individuale Dovigo Adolfo*

- Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale persona fisica - Omessa previsione, in sostituzione d'essa, del fallimento della sola impresa individuale intesa come attività - In alternativa: Omessa previsione della mera dichiarazione d'insolvenza dell'imprenditore individuale ovvero dell'impresa individuale intesa come attività - Contrasto con la "Costituzione materiale" - Lesione del diritto inviolabile all'onore - Violazione del principio di eguaglianza formale, lesione della pari dignità sociale e disparità di trattamento tra situazioni uguali - Violazione del principio di eguaglianza sostanziale - Carenza di tutela legislativa della dignità umana nell'ambito dell'iniziativa economica privata - Disparità di trattamento fra imprenditore "soprasoglia" e imprenditore "sottosoglia" di fallibilità - Intollerabile attribuzione a una persona fisica della qualifica di "fallito".**
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 1, primo comma, e 5, primo comma.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 41, comma secondo.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dott. Marcello Colasanto, Presidente

dott. Antonio Picardi, Giudice

dott. Giuseppe Limitone, Giudice rel.

Visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 513/2013, nella procedura prefallimentare instaurata da Commerciale Veneta Beltrame spa con l'avv. Flavia Mottola di Vicenza;

Nei confronti di Dovigo Adolfo resistente;

Sentita la relazione del giudice incaricato;

HA PRONUNCIATO

la seguente Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale

PREMESSA

Inquadramento storico.

Si intende porre in discussione la legittimità costituzionale delle norme che prevedono la soggezione al fallimento di una persona fisica, quale titolare di un'impresa individuale insolvente ovvero come socio illimitatamente responsabile di una società fallibile, e non, invece, il fallimento della sola impresa, senza coinvolgere nominalmente la persona fisica, nel caso di impresa individuale, od il socio, nel caso di impresa associata, sempre dal punto di vista nominale e lessicale.

In concreto, sono specificamente impugnate le norme di cui all'art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Come è stato bene evidenziato in dottrina, la legge fallimentare italiana (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), in più di 60 anni di applicazione ha manifestato uno spiccato carattere liquidatorio degli assets aziendali, con valenza sostanzialmente sanzionatoria e punitiva nei confronti dell'imprenditore, che ha subito un completo spossessamento del suo patrimonio ed una serie di conseguenze negative anche di carattere personale. La recente riforma del diritto fallimentare (introdotta dapprima con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80



e, poi, con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, che è entrato in vigore il 16 luglio 2006), invece, ha propugnato una nuova e diversa visione dell'insolvenza intesa come "episodio fisiologico e non come accidente patologico causato da condotta fraudolenta", introducendo i fenomeni della privatizzazione e degiurisdizionalizzazione delle procedure fallimentari.

Questa, peraltro, è anche la tendenza ormai consolidata nei sistemi giuridici stranieri, ed in primis, in quello anglosassone (v. in particolare l'art. 11 (chapter eleven) del Bankruptcy Act statunitense, in tema di reorganization), al quale il Legislatore riformista nostrano va ispirandosi.

L'inadeguatezza dell'uso del termine "fallito", per colui la cui impresa sia in stato di insolvenza, deriva dal fatto che il termine fallito non è solo un termine tecnico giuridico, ma anche, e soprattutto, un termine di portata ben più ampia, che coinvolge la persona nella sua globalità, in tutte le sue sfere e relazioni sociali, e nel suo più intimo sentire ed amor proprio.

Colui la cui impresa non abbia funzionato, e che viene dichiarato fallito, può sentirsi per questo, ed essere considerato dagli altri, un fallito? Così possono pensare le persone con cui viene a contatto il fallito nella vita di relazione, dalla famiglia (figli, coniuge, parenti) in poi (amici, colleghi). Non si può dichiarare il fallimento di una persona, la quale non si riduce ad essere solo un'impresa.

Non è modernamente più tollerabile che una persona possa rinunciare al bene della vita (cosa che, purtroppo, attualmente, talvolta, succede) per non subire l'onta di sentirsi chiamato fallito davanti a tutti.

Nel nostro sistema, sulla scorta dell'espressione *decoctor ergo fraudator*, il fallimento è concepito aprioristicamente come conseguenza della condotta della persona, infatti, proprio per questo, tuttora fallisce l'imprenditore, e non l'impresa, mentre i limiti di fallibilità si riferiscono macroscopicamente all'impresa (ricavi lordi, investimenti, passivo) e non alla persona fisica (peso, altezza, colore dei capelli)!

Mentre la rubrica dell'art. 1 l.f. recita: "Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo", la norma afferma invece che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento "gli imprenditori".

La discrasia è evidente.

La rilevanza nel presente giudizio.

Il presente giudizio, in sede prefallimentare, verte sulla possibile dichiarazione di fallimento della persona fisica, resistente nel giudizio.

La questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f. è rilevante, perché il Tribunale, nella sua composizione collegiale, dovrebbe dichiarare il fallimento della persona fisica insolvente.

Se la norma venisse dichiarata incostituzionale, invece, il Tribunale potrà dichiarare il fallimento (oppure l'insolvenza) dell'impresa o esclusivamente l'insolvenza dell'imprenditore.

Le questioni di costituzionalità.

Si prospettino, pertanto, i possibili profili di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f., secondo la precipua valutazione che ne vorrà dare Codesta Corte:

1) Art. 2 Cost.: tutela dei diritti inviolabili, il diritto all'onore (v. C Cost. 1150/1988), nel modo in cui esso viene inteso secondo la Costituzione materiale vivente.

Si ipotizza un contrasto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f. con la "Costituzione materiale", ossia con l'insieme di quei valori e principi che danno identità a un ordinamento e dai quali promana la Costituzione formale. I valori e i principi che sorreggono l'ordinamento nel tempo corrente non sono, in *subiecta materia*, indiscutibilmente più gli stessi del 1942.

La crisi economica è un dato obiettivo, si fallisce anche solo per non essere stati pagati dai propri clienti, talvolta persino lo Stato, che, poi, nella veste dell'ordinamento giudiziario, con sentenza, attribuisce la patente di fallito a colui che esso stesso - per primo - non ha pagato.

Il senso di iniquità è patente.

2) art. 3, comma 1, Cost.: uguaglianza formale. Si ipotizza un contrasto con la norma di cui all'art. 3, comma 1, Cost., sotto il profilo della tutela della pari dignità sociale, che impedisce la formulazione di giudizi lesivi delle qualità morali dell'individuo (*cfr.* C. Cost. 159/1973) (nella specie: fallito - ingannatore), o di considerare taluni cittadini indegni del trattamento sociale riservato alla generalità degli altri (come conseguenza dell'attribuzione, con sentenza, di un termine che è spregiativo secondo il senso comune: fallito); ovvero intesa come tutela dell'onore e come limite dei pubblici poteri, qui esercitati nell'ambito dell'applicazione della legge.



Si ipotizza un contrasto ancora con il principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra situazioni uguali: tra imprenditore che fallisce e imprenditore che non fallisce, tra una persona insolvente che fallisce ed una persona insolvente che non fallisce.

3) art. 3, comma 2, Cost.: uguaglianza sostanziale.

L'art. 3, comma 2, Cost. prevede la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

La norma è programmatica, ma è anche immediatamente precettiva, nel senso di consentire la rimozione di una norma che costituisca il predetto ostacolo.

4) art. 41, comma 2, Cost.: iniziativa economica, privata.

Si ipotizza un contrasto con l'art. 41, comma 2, Cost., sotto il profilo della mancata tutela (da parte Legislativa) della dignità umana, nell'ambito dell'iniziativa economica privata.

La non manifesta infondatezza.

È stato abolito nel 2006 il registro dei falliti, eppure si continua ad attribuire con sentenza la qualifica di fallito, per la dirompenza della quale non occorre certo un registro, bastando la propria sensibilità del soggetto circa la deminutio lessicale e sociale che viene ingiustificatamente a colpirlo, e che si rivela quando rientra a casa, in famiglia, a tavola, nel salotto, con gli amici, facendo sport, e nella vita sociale tutta.

Nel nostro ordinamento, complice un retaggio lessicale non più accettabile (*decoctor ergo fraudator*), risalente a storici insigni giuristi del nostro sistema giuridico (nel caso di specie, l'espressione è attribuita a Baldo degli Ubaldi), la qualità di fallito è attribuita alla persona fisica, sul presupposto, non dimostrabile a priori e modernamente non più condivisibile, della sua condotta fraudolenta: insolvente (*decoctor*) e perciò ingannatore (*fraudator*). Fallito proviene etimologicamente da fallare = ingannare. Questo sillogismo, questa epesegesi, questa necessitata consecuzione causale, non è più accettabile.

L'insolvente può essere, e normalmente è, una brava persona, magari incapace di gestire un'azienda, o persino soltanto uno che non è stato pagato dai propri clienti, fors'anche dallo Stato, ma non certo necessariamente un frodatore, o ingannatore, per obbligatoria definizione giudiziaria.

Insolvente non è necessariamente truffatore, quindi non è, e non deve essere, necessariamente "fallito" (da "fallare"= ingannare).

Scrivendo Baldo degli Ubaldi: "Falliti sunt infami et infamissimi et more antiquissimae legis tradi creditoris laniandi ... Nec excusantur ob adversam fortunam est decoctor ergo fraudator; sic lex enim vocat eos, unde edictum fraudatorium" (Consilia, Venezia, 1575, Vol. V, 399).

Il sillogismo medievale evocato dall'espressione "*decoctor ergo fraudator*", o presunzione di frode del mercante fallito, ha iniziato a stemperarsi a partire dal XVI secolo fino al Codice di commercio Albertino del 1842 ed ai successivi del 1865 e del 1882 e ormai si ritiene appartenere all'archeologia giuridica. Ma rimane ancora la dichiarazione di fallimento della persona fisica.

In linea con la Costituzione materiale è invece la normativa introdotta per il componimento della crisi da sovraindebitamento, legge n. 3/2012, la quale, nel regolare l'insolvenza del soggetto non fallibile, anche imprenditore commerciale, ma al di sotto delle soglie di fallibilità, non utilizza mai il termine "fallimento", se non all'art. 12, comma 5, per stabilire le conseguenze sull'accordo stipulato con i creatori del sovraindebitato dell'eventuale successiva dichiarazione di fallimento (che, appunto, risolve, l'accordo).

Per il resto, la normativa stabilisce le modalità di componimento della crisi da sovraindebitamento (c.d. insolvenza civile) o mediante un accordo con i creditori (sulla base di un piano), o mediante un semplice piano (senza accordo), o mediante una liquidazione ad opera di un liquidatore giudiziale, preservando, in ogni sua espressione lessicale e fase procedurale, la dignità della persona, che mai si vede attribuita la qualifica di fallito, né direttamente, né indirettamente, e ciò, si noti bene, vale anche per l'imprenditore sottosoglia ex art. 1, comma 2, l.f., il quale, benché eserciti un'attività commerciale, non è però soggetto al fallimento per una mera dinamica contabile della sua impresa, fermo restando che lo stesso soggetto, ove avvenga che superi le soglie di fallibilità nel corso dell'attività d'impresa, potrebbe essere anche dichiarato fallito.

È evidente la discrasia tra le due situazioni, dell'imprenditore sottosoglia, che è esonerato dalla capitis deminutio sociale del fallimento, e di quello soprastoglia (fors'anche lo stesso soggetto nel tempo), che da questa capitis deminutio sociale non può sfuggire.

E altrettanto dicasi per l'insolvente imprenditore soggetto al fallimento e l'insolvente non soggetto al fallimento. Più fortunato l'insolvente che non fallisce: si sentirà meno sminuito in società.



Molteplici, quindi, i profili di contrasto con la Costituzione, ma principalmente (in connessione con gli altri indicati): 1) la lesione del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento tra un imprenditore soprasoglia ed uno sottosoglia (e tra un soggetto fallibile ed uno non fallibile) nel subire la capitis deminutio sociale conseguente alla attribuzione dell'appellativo "fallito", che viene dato con sentenza ad una persona fisica, per l'insolvenza della sua impresa, o della società di cui è socio illimitatamente responsabile; 2) lo iato di sensibilità (sociale e giuridica) rispetto alla vigente Costituzione materiale, che più non tollera nel proprio sentire che un soggetto persona fisica debba essere qualificato "fallito", sol perché la sua impresa commerciale (e solo essa) non abbia funzionato a dovere, eventualmente anche per cause esterne al suo volere, come è dimostrato nei fatti dalla mutata sensibilità del Legislatore, che nella L. n. 3/2012 ha adoperato espressioni e fatto riferimento a procedure affatto diverse, comunque svincolate da una logica nominalmente punitiva fallimentaristica, ed implicanti soltanto procedure di regolazione concordata della crisi, oppure di liquidazione giudiziale, non traumatiche per la persona fisica e per la sua dignità.

Si auspica di conseguenza un intervento della Corte manipolativo-additivo, consentendo al giudice di non pronunciare il fallimento della persona fisica, per l'incostituzionalità dell'attribuzione della qualifica di fallito, con tutto il portato etico e sociale che ne consegue, e per la dignità della persona nella sua globalità, consentendo invece di dichiararne soltanto l'insolvenza, ovvero di dichiarare il fallimento (o l'insolvenza) della sola impresa, intesa come attività, in attesa di una rielaborazione organica complessiva della intera materia fallimentare, sulla scorta del modello operativo costituito dalla L. n. 3/2012.

Voglia, perciò, l'Eccell.ma Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale:

dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero alternativamente nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività (le norme impugnate potrebbero così risultare: art. 1, "Sono soggetti alle disposizioni sull'insolvenza e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.", oppure "Sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo le imprese che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici."; art. 5, "L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato insolvente.", oppure "L'impresa che si trova in stato d'insolvenza è dichiarata fallita.").

P.Q.M.

Visti l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 1 legge 6 marzo 1956 n. 71;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero alternativamente nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività;

Sospende il processo fino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che l'ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, con la prova di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni.

Vicenza, 12 giugno 2014

Il Presidente: COLASANTO

Il Giudice est.: LIMITONE



n. 90

Ordinanza del 13 giugno 2014 del Tribunale di Vicenza - sez. fallimentare sul ricorso proposto da Cattel Catering Spa contro Tata Snc di Marchioro Silvia & C.

Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita - Omessa previsione, in sostituzione d'essa, della mera dichiarazione d'insolvenza del medesimo socio, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o d'insolvenza) della società - Contrasto con la "Costituzione materiale" - Lesione di diritti inviolabili e segnatamente del diritto all'onore - Violazione del principio di eguaglianza formale, lesione della pari dignità sociale e disparità di trattamento tra situazioni uguali - Violazione del principio di eguaglianza sostanziale - Carenza di tutela legislativa della dignità umana nell'ambito dell'iniziativa economica privata - Disparità di trattamento fra imprenditore "soprasoglia" e imprenditore "sottosoglia" di fallibilità - Intollerabile attribuzione a una persona fisica della qualifica di "fallito".

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 147, primo comma, e 5, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41, comma secondo.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto, Presidente;

dr. Antonio Picardi, Giudice;

dr. Giuseppe Limitone, Giudice rel.

Visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 190/2014, nella procedura prefallimentare instaurata da Cattel Catering spa con l'avv. Elisa Filippi di Vicenza;

Nei confronti di Tata snc di Marchioro Silvia & C. resistente;

Sentita la relazione del giudice incaricato;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Premessa. Inquadramento storico.

Si intende porre in discussione la legittimità costituzionale della norma che prevede la soggezione al fallimento di una persona fisica, quale titolare di un'impresa individuale insolvente ovvero come socio illimitatamente responsabile di una società fallibile, e non, invece, il fallimento della sola impresa, senza coinvolgere nominalmente la persona fisica, nel caso di impresa individuale, od il socio, nel caso di impresa associata, sempre dal punto di vista nominale e lessicale.

In concreto, sono specificamente impugnate le norme di cui all'art. 147, comma 1, e art. 5, comma 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Come è stato bene evidenziato in dottrina, la legge fallimentare italiana (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), in più di 60 anni di applicazione ha manifestato uno spiccato carattere liquidatorio degli assets aziendali, con valenza sostanzialmente sanzionatoria e punitiva nei confronti dell'imprenditore, che ha subito un completo spossessamento del suo patrimonio ed una serie di conseguenze negative anche di carattere personale. La recente riforma del diritto fallimentare (introdotta dapprima con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80 e, poi, con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, che è entrato in vigore il 16 luglio 2006), invece, ha propugnato una nuova e diversa visione dell'insolvenza intesa come «episodio fisiologico e non come accidente patologico causato da condotta fraudolenta», introducendo i fenomeni della privatizzazione e degiurisdizionalizzazione delle procedure fallimentari.

Questa, peraltro, è anche la tendenza ormai consolidata nei sistemi giuridici stranieri, ed in primis, in quello anglosassone (v. in particolare l'art. 11 (chapter eleven) del Bankruptcy Act statunitense, in tema di reorganization), al quale il Legislatore riformista nostrano va ispirandosi.



L'inadeguatezza dell'uso del termine «fallito», per colui la cui impresa sia in stato di insolvenza, deriva dal fatto che il termine fallito non è solo un termine tecnico giuridico, ma anche, e soprattutto, un termine di portata ben più ampia, che coinvolge la persona nella sua globalità, in tutte le sue sfere e relazioni sociali, e nel suo più intimo sentire ed amor proprio.

Colui la cui impresa non abbia funzionato, e che viene dichiarato fallito, può sentirsi per questo, ed essere considerato dagli altri, un fallito? Così possono pensare le persone con cui viene a contatto il fallito nella vita di relazione, dalla famiglia (figli, coniuge, parenti) in poi (amici, colleghi). Non si può dichiarare il fallimento di una persona la quale non si riduce ad essere solo un'impresa.

Non è modernamente più tollerabile che una persona possa rinunciare al bene della vita (cosa che, purtroppo, attualmente, talvolta, succede) per non subire l'onta di sentirsi chiamare fallito davanti a tutti.

Nel nostro sistema, sulla scorta dell'espressione *decoctor ergo fraudator*, il fallimento è concepito aprioristicamente come conseguenza della condotta della persona, infatti, proprio per questo, tuttora fallisce l'imprenditore, e non l'impresa, mentre i limiti di fallibilità si riferiscono macroscopicamente all'impresa (ricavi lordi, investimenti, passivo) e non alla persona fisica (peso, altezza, colore dei capelli)!

Mentre la rubrica dell'art. 1 l.f. recita: «Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo», la norma afferma invece che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento «gli imprenditori».

La discrasia è evidente.

La rilevanza nel presente giudizio.

Il presente giudizio, in sede prefallimentare, verte sulla possibile dichiarazione di fallimento della persona fisica, in estensione del fallimento della società resistente nel giudizio.

La questione di costituzionalità dell'art. 147, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f. è rilevante, perché il Tribunale, nella sua composizione collegiale, dovrebbe dichiarare il fallimento della persona fisica, in qualità di socio illimitatamente responsabile della società.

Se la norma venisse dichiarata incostituzionale, invece, il Tribunale potrà dichiarare il fallimento (o l'insolvenza) della società, e l'insolvenza (non il fallimento) del socio.

Le questioni di costituzionalità.

Si prospettano, pertanto, i possibili profili di illegittimità costituzionale dell'art. 147, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f., secondo la precipua valutazione che ne vorrà dare Codesta Corte:

1) Art. 2 Cost.: tutela dei diritti inviolabili, il diritto all'onore (v. C Cost. 1150/1988), nel modo in cui esso viene inteso secondo la costituzione materiale vivente.

Si ipotizza un contrasto dell'art. 147, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f. con la «Costituzione materiale», ossia con l'insieme di quei valori e principi che danno identità a un ordinamento e dai quali promana la Costituzione formale. I valori e i principi che sorreggono l'ordinamento nel tempo corrente non sono, *in subiecta materia*, indiscutibilmente più gli stessi del 1942.

La crisi economica è un dato obiettivo, si fallisce anche solo per non essere stati pagati dai propri clienti, talvolta persino lo Stato, che, poi, nella veste dell'ordinamento giudiziario, con sentenza, attribuisce la patente di fallito a colui che esso stesso - per primo - non ha pagato.

Il senso di iniquità è patente.

2) art. 3, comma 1, Cost.: uguaglianza formale.

Si ipotizza un contrasto con la norma di cui all'art. 3, comma 1, Cost., sotto il profilo della tutela della pari dignità sociale, che impedisce la formulazione di giudizi lesivi delle qualità morali dell'individuo (*cf.* C. Cost. 159/1973) (nella specie: fallito = ingannatore), o di considerare taluni cittadini indegni del trattamento sociale riservato alla generalità degli altri (come conseguenza dell'attribuzione, con sentenza, di un termine che è spregiativo secondo il senso comune: fallito); ovvero intesa come tutela dell'onore e come limite dei pubblici poteri, qui esercitati nell'ambito dell'applicazione della legge.

Si ipotizza un contrasto ancora con il principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento tra situazioni uguali: tra imprenditore che fallisce e imprenditore che non fallisce, tra una persona insolvente che fallisce ed una persona insolvente che non fallisce.

3) art. 3, comma 2, Cost.: uguaglianza sostanziale.

L'art. 3, comma 2, Cost. prevede la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.



La norma è programmatica, ma è anche immediatamente precettiva, nel senso di consentire la rimozione di una norma che costituisca il predetto ostacolo.

4) art. 41, comma 2, Cost.: iniziativa economica privata.

Si ipotizza un contrasto con l'art. 41, comma 2, Cost., sotto il profilo della mancata tutela (da parte Legislativa) della dignità umana, nell'ambito dell'iniziativa economica privata.

La non manifesta infondatezza.

È stato abolito nel 2006 il registro dei falliti, eppure si continua ad attribuire con sentenza la qualifica di fallito, per la dirompenza della quale non occorre certo un registro, bastando la propria sensibilità del soggetto circa la deminutio lessicale e sociale che viene ingiustificatamente a colpirlo, e che si rivela quando rientra a casa, in famiglia, a tavola, nel talamo, con gli amici, facendo sport, e nella vita sociale tutta.

Nel nostro ordinamento, complice un retaggio lessicale non più accettabile (*decoctor ergo fraudator*), risalente a storici insigni giuristi del nostro sistema giuridico (nel caso di specie, l'espressione è attribuita a Baldo degli Ubaldi), la qualità di fallito è attribuita alla persona fisica, sul presupposto, non dimostrabile a priori e modernamente non più condivisibile, della sua condotta fraudolenta: insolvente (*decoctor*) e perciò ingannatore (*fraudator*). Fallito proviene etimologicamente da fallare = ingannare. Questo sillogismo, questa epesegesi, questa necessitata consecuzione causale, non è più accettabile.

L'insolvente può essere, e normalmente è, una brava persona, magari incapace di gestire un'azienda, o persino soltanto uno che non è stato pagato dai propri clienti, fors'anche dallo Stato, ma non certo necessariamente un frodatore, o ingannatore, per obbligatoria definizione giudiziaria.

Insolvente non è necessariamente truffatore, quindi non è, e non deve essere, necessariamente «fallito» (da «fallare» = ingannare).

Scriveva Baldo degli Ubaldi: «Falliti sunt infami et infamissimi et more antiquissimae legis tradi creditoris laniandi .. Nec excusantur ob adversam fortunam est decoctor ergo fraudator; sic lex enim vocat eos, onde edictum fraudatorium» (Consilia, Venezia, 1575, Vol. V, 399).

Il sillogismo medievale evocato dall'espressione «*decoctor ergo fraudator*», o presunzione di frode del mercante fallito, ha iniziato a stemperarsi a partire dal XVI secolo fino al Codice di commercio Albertino del 1842 ed ai successivi del 1865 e del 1882 e ormai si ritiene appartenere all'archeologia giuridica. Ma rimane ancora la dichiarazione di fallimento della persona fisica.

In linea con la Costituzione materiale è invece la normativa introdotta per il componimento della crisi da sovraindebitamento, legge n. 3/2012, la quale, nel regolare l'insolvenza del soggetto non fallibile, anche imprenditore commerciale, ma al di sotto delle soglie di fallibilità, non utilizza mai il termine «fallimento», se non all'art. 12, comma 5, per stabilire le conseguenze sull'accordo stipulato con i creditori del sovraindebitato dell'eventuale successiva dichiarazione di fallimento (che, appunto, risolve, l'accordo).

Per il resto, la normativa stabilisce le modalità di componimento della crisi da sovraindebitamento (c.d. insolvenza civile) o mediante un accordo con i creditori (sulla base di un piano), o mediante un semplice piano (senza accordo), o mediante una liquidazione ad opera di un liquidatore giudiziale, preservando, in ogni sua espressione lessicale e fase procedurale, la dignità della persona, che mai si vede attribuita la qualifica di fallito, né direttamente, né indirettamente, e ciò, si noti bene, vale anche per l'imprenditore sottosoglia ex art. 1, comma 2, l.f., il quale, benché eserciti un'attività commerciale, non è però soggetto al fallimento per una mera dinamica contabile della sua impresa, fermo restando che lo stesso soggetto, ove avvenga che superi le soglie di fallibilità nel corso dell'attività d'impresa, potrebbe essere anche dichiarato fallito.

È evidente la discrasia tra le due situazioni, dell'imprenditore sottosoglia, che è esonerato dalla *capitis deminutio* sociale del fallimento, e di quello sopra soglia (fors'anche lo stesso soggetto nel tempo), che da questa *capitis deminutio* sociale non può sfuggire.

E altrettanto dicasi per l'insolvente imprenditore soggetto al fallimento e l'insolvente non soggetto al fallimento. Più fortunato l'insolvente che non fallisce: si sentirà meno sminuito in società.

Molteplici, quindi, i profili di contrasto con la Costituzione, ma principalmente (in connessione con gli altri indicati): 1) la lesione del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento tra un imprenditore sopra soglia ed uno sottosoglia (e tra un soggetto fallibile ed uno non fallibile) nel subire la *capitis deminutio* sociale conseguente alla attribuzione dell'appellativo «fallito», che viene dato con sentenza ad una persona fisica, per l'insolvenza della sua impresa, o della società di cui è socio illimitatamente responsabile; 2) lo iato di sensibilità (sociale e giuridica) rispetto alla vigente Costituzione materiale, che più non tollera nel proprio sentire che un soggetto persona fisica debba essere qualificato «fallito», sol perché la sua impresa commerciale (e solo essa) non abbia funzionato a dovere, eventualmente anche per cause esterne al suo volere, come è dimostrato nei fatti dalla mutata sensibilità del Legislatore, che nella legge n. 3/2012 ha adoperato espressioni e fatto riferimento a procedure affatto diverse, comunque svincolate da una logica nominalmente punitiva fallimentaristica, ed implicanti soltanto procedure di regolazione concordata della crisi, oppure di liquidazione giudiziale, non traumatiche per la persona fisica e per la sua dignità.



Si auspica di conseguenza un intervento della Corte manipolativo-additivo, consentendo al giudice di non pronunciare il fallimento della persona fisica socio, per l'incostituzionalità dell'attribuzione della qualifica di fallito, con tutto il portato etico e sociale che ne consegue, e per la dignità della persona nella sua globalità, consentendo invece di dichiararne l'insolvenza, dichiarando il fallimento (o l'insolvenza) dell'impresa sociale, intesa come attività, in attesa dell'auspicata rielaborazione organica complessiva della intera materia fallimentare, sulla scorta del modello operativo costituito dalla legge n. 3/2012.

Voglia, perciò, l'Eccell.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale: dell'art. 147, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f., nella parte in cui determinano il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita, anziché limitarsi a determinarne la dichiarazione d'insolvenza, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) della società (le norme impugnate potrebbero così risultare: art. 147, «La sentenza che dichiara il fallimento (o l'insolvenza) di una società (...) produce anche la dichiarazione di insolvenza dei soci.»); art. 5, «L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato insolvente.», oppure «L'impresa che si trova in stato d'insolvenza è dichiarata fallita.»).

P. Q. M.

Visti l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e l'art. 1 legge 6 marzo 1956 n. 71;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, l.f., nella parte in cui determinano il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita, anziché limitarsi a determinarne la dichiarazione d'insolvenza, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) della società;

Sospende il processo fino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che l'ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova di tutte le prescritte notificazioni e comunicazioni.

Vicenza, 12 giugno 2014

Il Presidente: COLASANTO

Il Giudice estensore: LIMITONE

15C00148

N. 91

*Ordinanza del 23 marzo 2015 della Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Campania
sul ricorso proposto da Staro Salvatore contro il Presidente del Consiglio dei ministri e INPS*

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - Interventi in materia previdenziale - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS - Assoggettamento ad un contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni - Violazione del principio di solidarietà sociale - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Lesione dei principi di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario.

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 486.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 53.



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice Unico delle Pensioni Dott. Gaetano Berretta ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al numero 66531 del registro di segreteria, proposto dal sig. Staro Salvatore, nato a Capua il 20 dicembre 1932, domiciliato a Caserta nella Via Settembrini n. 33, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in Napoli, Via Del Parco Margherita n. 34, presso lo studio legale dell'avv. Stefano Caserta, avverso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e avverso l'I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale.

Uditi all'udienza del 5 febbraio 2015, alla presenza del segretario d'udienza, dott.ssa Angela Gallo, l'avv. Luigi Adinolfi per la parte ricorrente e l'avv. Nicola Di Ronza, avvocato interno I.N.P.S., per l'amministrazione previdenziale resistente.

Premesso che con ricorso proposto avverso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed avverso l'I.N.P.S., il sig. Staro Salvatore, magistrato in quiescenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla percezione del trattamento previdenziale spettante senza tenere in conto le decurtazioni introdotte dall'art. 1, commi 486 e 487 della legge n. 147/2013 (a mente dei quali le pensioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono ridotte, per il triennio 2014 - 2016, in misura pari al 6 per cento per la parte eccedente l'ammontare compreso tra 14 e 20 volte il trattamento minimo I.N.P.S., in misura pari al 12 per cento per la parte eccedente l'ammontare compreso tra 20 e 30 volte il trattamento minimo I.N.P.S. e in misura pari al 18 per cento per la parte eccedente l'ammontare superiore a 30 volte il ridotto trattamento minimo I.N.P.S.) e la conseguente condanna delle amministrazioni pubbliche evocate in giudizio alla corresponsione delle somme ingiustamente trattenute, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il ricorrente ha esposto di essere stato collocato in quiescenza con la qualifica di Presidente di Sezione della Corte dei conti e di aver dapprima subito una decurtazione della pensione per euro 528,77 in applicazione del "contributo" imposto dall'art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011 — successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza n. 116/2013, emessa dal Giudice delle Leggi a seguito di un ricorso attivato dal medesimo ricorrente davanti a questa Sezione Giurisdizionale — e successivamente di aver subito una nuova decurtazione pari ad euro 734,75 a decorrere dal gennaio 2014 sino al dicembre 2016 in applicazione di un nuovo "contributo di solidarietà" imposto dall'art. 1, commi 486 e 487 della Legge n. 147/2013.

Secondo il ricorrente tale nuovo "contributo" — a cui è seguita la concreta, decurtazione del trattamento previdenziale dal gennaio 2014 sino alla data di proposizione del ricorso — risulterebbe irragionevole ed ingiusto, dovendosi ritenere che la norma legislativa che lo ha previsto sia palesemente incostituzionale.

Il sig. Staro Salvatore ha conseguentemente sollevato questione di legittimità costituzionale delle richiamate disposizioni contenute nell'art. 1, commi 486 e 487 della Legge n. 147/2013 ed ha formulato istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.


Secondo il ricorrente l'introduzione del nuovo contributo di solidarietà a carico delle pensioni più elevate avrebbe nella sostanza riproposto — attraverso un differente meccanismo tecnico di attuazione — il contributo già previsto dall'art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, disposizione dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 116/2013 e sarebbe pertanto affetta dai medesimi vizi di incostituzionalità.

La questione di costituzionalità è stata sollevata con riguardo all'asserita violazione degli articoli 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 della Costituzione.

Allo scopo di sostenere la fondatezza del ricorso il sig. Staro ha trascritto nel ricorso i passaggi più significativi della sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013 ed ha ulteriormente evidenziato quanto segue.

A) Con riguardo alla violazione dell'art. 53 Cost.

1) La natura tributaria della disposizione legislativa censurata sarebbe immediatamente riscontrabile analizzando il contenuto alla luce dei consolidati principi elaborati dal Giudice delle leggi. Premesso che per "legge tributaria" deve intendersi ogni provvedimento legislativo che impone un sacrificio economico individuale attraverso un atto autoritativo ablatorio finalizzato ad alimentare la finanza pubblica e quindi incrementare i mezzi per il fabbisogno finanziario necessario per la copertura delle spese pubbliche, non vi sarebbe alcuna ragione logica e giuridica per escludere che le norme contenute nell'art. 1, commi 486 e 487 della legge n. 147/2013 rientrino pienamente in tale alveo, atteso che il contributo di solidarietà ha inciso imperativamente su un trattamento pensionistico definitivo, come tale inquadrabile



tra i diritti quesiti, senza alcuna possibilità di deroga o di i negoziazione da parte del pensionato e che la destinazione del prelievo alla fiscalità generale sarebbe immediatamente riscontrabile sulla base della stessa lettera della norma che definisce il sacrificio imposto al pensionato in termini di “contributo di solidarietà”, in tal modo esplicitando la *ratio* della sua introduzione, da ritenere correlata al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica.

La natura tributaria della disposizione sarebbe inoltre confermata sia dall’assenza di sinallagmaticità nel rapporto giuridico tra l’ente previdenziale che deve operare il prelievo e il pensionato che lo deve subire, sia dalla prevista reiterazione della contribuzione, che si sviluppa dal gennaio 2014 al dicembre 2016.

2) Dalla natura tributaria delle disposizioni censurate emergerebbe, secondo il ricorrente, la palese violazione del principio costituzionale, sancito dall’art. 53 Cost. nel suo raccordo con il fondamentale art. 3 Cost., secondo il quale tutti i soggetti dell’ordinamento devono contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il Legislatore avrebbe infatti concentrato l’imposizione su un’unica categoria di contribuenti (i pensionati e, in particolare, quelli del pubblico impiego) e lo avrebbe fatto in assenza di giustificazione razionale.

Il ricorrente ha dato atto del fatto che la giurisprudenza costituzionale consolidatasi nel corso degli anni ha stabilito che il principio generale dell’universalità dell’imposizione non può significare che le prestazioni imposte debbano gravare — acriticamente su tutte le categorie dei contribuenti sulla base di un parametro di proporzionalità unico e rigido — ben potendo il Legislatore modulare il sistema tributario in funzione delle differenze insite nella società e quindi individuare tipologie di contribuzione differenziate — ma l’articolazione dell’imposizione (da cui possono derivare maggiori o minori aggravii per distinte categorie omogenee di contribuenti) deve essere condotta in funzione del principio di eguaglianza tra tutti i cittadini, allo scopo di assicurare che a situazioni uguali corrispondano regimi impositivi uguali e che a situazioni diverse facciano riscontro trattamenti tributari distinti.

Secondo il ricorrente la disposizione legislativa censurata, a fronte di una esigenza generale coinvolgente la generalità dei cittadini (la c.d. stabilizzazione finanziaria), si sarebbe limitata ad individuare una fascia di contribuenti in relazione ai quali l’esazione concreta risulta agevole (anche per l’identità soggettiva tra l’autore del prelievo e l’erogatore del trattamento pensionistico) ed avrebbe per contro omesso di considerare, in violazione della logica perequativa ed equitativa, che esistono categorie di soggetti molti più abbienti inspiegabilmente sottratti dal contributo di solidarietà.

B) Con riguardo alla violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

1) A prescindere dalla ricomprensione delle disposizioni normative censurate tra le “leggi tributarie”, risulterebbe comunque violato, secondo il ricorrente, il fondamentale principio costituzionale dell’eguaglianza tra i cittadini. La previsione di un contributo di solidarietà a carico dei soli pensionati avrebbe infatti determinato una evidente disparità di trattamento, da cui deriverebbe l’assoluta irragionevolezza dell’operato legislativo. E ciò sia con riguardo al rapporto tra i pensionati gravati dalla contribuzione e la generale platea dei cittadini (sul punto il sig. Staro ha evidenziato che le esigenze di riduzione della spesa pubblica, in funzione delle quali è stato introdotto il contributo di solidarietà, riguardano tutta la collettività, con la conseguenza che risulta del tutto irragionevole che un beneficio di cui godranno tutti sia generato da un sacrificio imposto soltanto ad una parte dei cittadini), sia con riguardo al rapporto tra i pensionati pubblici sui quali incidono le norme censurate e i pensionati del settore privato (in particolare i quadri dirigenziali e manageriali), che pur beneficiando di pensioni nettamente superiori sono esclusi dalla contribuzione, sia con riguardo al rapporto tra la platea dei pensionati pubblici, che sarebbero stati distinti tra quelli gravati dall’obbligo contributivo e quelli esenti, in assenza di un parametro oggettivamente verificabile.

La violazione dell’art. 3 cost. sarebbe inoltre ravvisabile, secondo la parte ricorrente, anche in relazione all’intervenuta lesione dell’affidamento del cittadino pensionato in ordine ai diritti previdenziali già acquisiti in via definitiva all’atto della concessione del trattamento previdenziale, che sarebbero stati lesi da un intervento assolutamente irragionevole, anche e soprattutto in considerazione del mancato vaglio dei numerosi strumenti alternativi a disposizione del Legislatore.

2) Con specifico riguardo all’art. 2 Cost., il ricorrente ha evidenziato che le disposizioni normative colliderebbero con i principi di solidarietà sociale, politica ed economica fissati dalla norma costituzionale, la quale correla direttamente la necessità di assicurare la solidarietà a precisi doveri inderogabili di tutti i consociati, con la conseguenza che nessuno può esserne esentato. Circostanza che non si sarebbe verificata con l’introduzione delle norme di cui all’art. 1, commi 486 e 487 della legge n. 147/2013, che avrebbero ingiustificatamente accollato su pochi il disagio (il contributo di solidarietà) e su tutti il beneficio (la riduzione della spesa pubblica).

C) Con riguardo agli artt. 42 e 97 Cost.

1) Il ricorrente ha rilevato che qualora non si dovesse riconoscere natura tributaria alla disposizione che ha imposto il contributo di solidarietà, dovrebbe essere comunque riconosciuta la sua natura espropriativa, atteso che l’effetto dell’intervento legislativo consiste nell’ablazione di redditi pensionistici a cui corrispondono diritti già cristallizzati nella sfera giuridico — patrimoniale dei pensionati. Con conseguente violazione, nel caso di specie, dei principi costi-



tuzionali che governano la materia dell'espropriazione per pubblica utilità (perseguimento del pubblico interesse con il minore aggravio possibile per il privato, rapporto tra ablazione e ristoro del soggetto ablato, partecipazione del soggetto che subisce l'espropriazione nella fase istruttoria del relativo procedimento). Sul punto il ricorrente ha osservato che se è vero che il contributo di solidarietà a carico dei pensionati è stato imposto direttamente dalla legge, ciò nonostante l'effetto sostanziale è stato quello di determinare l'ablazione di diritti quesiti e che pertanto la norma, nel rivestire forza provvedimentale, avrebbe dovuto comunque attenersi, alla stregua di un provvedimento amministrativo, ai principi dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost. Tale raccordo sarebbe mancato nel caso di specie e vizierebbe, anche da questo lato prospettico, il provvedimento normativo censurato.

D) Con riguardo agli artt. 41 e 97 Cost.

1) Il sig. Staro Salvatore ha contestato che la evidente irrazionalità del provvedimento normativo avrebbe determinato una distorsione del principio della libera concorrenza (art. 41 Cost.) e una violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), atteso che la concentrazione dell'intervento risanatore della finanza pubblica esclusivamente nell'ambito del pubblico impiego determina obiettivamente uno sbilanciamento, nelle prospettive ed aspettative di carriera dei lavoratori, tra lavoro pubblico e lavoro privato, con la conseguenza che o l'offerta del lavoro pubblico potrà diventare meno competitiva dell'offerta di lavoro privato ovvero sarà necessario colmare con successive iniezioni finanziarie la consistenza degli emolumenti salariali del pubblico impiego, con conseguente sterilizzazione degli obiettivi dichiarati dalle stesse disposizioni legislative qui censurate.

In conclusione il sig. Staro Salvatore ha insistito per l'accoglimento del ricorso, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Con vittoria delle spese di lite.

Sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia l'I.N.P.S. non si sono costituite in giudizio.

All'odierna udienza è comparso il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, il quale ha concluso in conformità agli atti depositati in giudizio. È altresì comparso, per l'I.N.P.S., l'avv. Nicola Di Ronza; il quale ha dichiarato di costituirsi in giudizio nell'interesse dell'amministrazione previdenziale resistente.

Ritenuto che:

1) In primo luogo deve essere evidenziato che sussiste la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata nel presente giudizio ex art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, atteso che il gravame ha "un petitum separato e distinto dalla questione di costituzionalità, sul quale il giudice remittente sia legittimamente chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere" (C. Cost., sentenze n. 4 del 2000 e n. 38 del 2009) e che il petitum medesimo concerne l'accertamento del diritto dei ricorrenti a conservare il proprio trattamento pensionistico senza le decurtazioni disposte dalle norme censurate, per cui, trattandosi di disposizioni di diretta ed immediata applicazione, sarebbe impossibile pervenire al riconoscimento di tale diritto, se non attraverso la rimozione della norma attraverso la via della richiesta e correlata declaratoria di illegittimità costituzionale di tali disposizioni normative. Su questo punto si evidenzia infatti che le norme oggetto di gravame risultano specifiche e puntuali e non consentono opzioni ermeneutiche alternative che consentano di riconoscere — anche sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata — la fondatezza della domanda sulla base dell'assetto normativo fissato dal Legislatore.

2) Il Giudice Unico Ritiene che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti in relazione alle norme contenute dall'art. 1, comma 486 della legge n. 147/2013 siano non manifestamente infondate con riguardo all'asserita violazione degli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione.

2.1) Attraverso l'introduzione dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - il Legislatore ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".



Con il successivo comma 487 è stato inoltre statuito che “I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Balzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto finzioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48”.

Il Giudice Unico dubita, avuto in particolare riguardo alle recenti pronunce della Corte costituzionale n. 223/2012, n. 241/2012 e n. 116/2013, che attraverso l’introduzione del “contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie” il Legislatore non si sia limitato ad, imporre una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., ma abbia invero introdotto una disposizione di natura tributaria rilevante ex art. 53 Cost.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale il tributo consiste in un “prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva” (sentenza n. 102/2008). La natura tributaria di una disposizione normativa deve essere ritenuta sussistente (*cf.*: sentenze n. 116/2013, n. 223/2012, n. 141/2009, n. 335/2008, n. 64/2008, n. 334/2006, n. 33/2005) in presenza dei seguenti requisiti:

La doverosità della prestazione imposta;

L’assenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti del rapporto giuridico;

Il collegamento tra la prestazione imposta e la spesa pubblica, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Al fine di vagliare la riconducibilità della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013 nell’alveo delle norme tributarie è di immediato ausilio interpretativo il confronto tra essa e la precedente norma contenuta nell’art. 18, comma 22-*bis*, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge n. 111/2011, a mente del quale “In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari i elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all’entrata del bilancio dello Stato”.

Come già riferito sopra la norma contenuta nell’art. 18, comma 22-*bis*, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge n. 111/2011 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. con la sentenza n. 116/2013, la quale ne ha affermato la natura tributaria evidenziando — previo richiamo dei precedenti pronunciamenti n. 223/2012 e n. 241/2012 — che essa integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare.

Secondo il Giudice Unico la norma censurata in questa sede non si discosta, nella sua conformazione strutturale, dalla norma precedentemente introdotta nel 2011. In entrambi i casi il Legislatore individua una delimitata platea di soggetti dell’ordinamento (i pensionati che beneficiano di “trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie”) e fissa a loro carico un contributo (definito di “perequazione” dalla norma del 2011, di “solidarietà” dalla norma del 2013 censurata nel presente giudizio) oltre determinate soglie reddituali.



L'unica vera differenza tra le due norme riguarda la destinazione delle somme derivanti dalle trattenute. Con la norma del 2011 dichiarata incostituzionale era stato previsto che “Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all’entrata del bilancio dello Stato”.

Con l’art. 1, comma 486, della Legge n. 147/2013 è stato invece previsto che “Le somme trattenute vengono acquisite dalle, competenti gestioni previdenziali obbligatorie, miche al fine di concorrere al, finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.

Sul punto si rende necessario un approfondimento, atteso che la riformulazione normativa può obiettivamente indurre a dubitare che la natura tributaria della disposizione censurata in questa sede sia esclusa per assenza di un collegamento tra la prestazione imposta e la spesa pubblica nel suo complesso — atteso che i proventi derivanti dall’imposizione non vengono destinati ad alimentare direttamente ed indistintamente l’entrata del bilancio statale, ma vengono trattenute dai singoli enti previdenziali che le dispongono — e che pertanto il contributo di solidarietà non sia destinato alla fiscalità generale, bensì ad una redistribuzione finanziaria, in chiave evidentemente solidaristica, all’interno dei limitati ambiti settoriali coincidenti con quelli dei singoli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria.

Ad avviso di questo Giudice Unico il collegamento tra il contributo di solidarietà e la fiscalità generale è da ritenere sussistente nella fattispecie all’esame e deve essere pertanto confermato il convincimento in ordine alla natura tributaria della norma.

Si evidenzia quanto segue.

1) La disposizione contenuta nell’art. 1, comma 486, legge n. 147/2013 si limita a prevedere che le somme trattenute vengano incamerate dagli enti previdenziali, ma non individua alcuna prestazione previdenziale o assistenziale alla quale finalizzare l’incameramento finanziario, che si traduce nella sostanza in un’operazione di pura cassa e che risulta del tutto neutro rispetto alle condizioni di stabilità finanziaria degli enti percettori. Da questo angolo prospettico l’inciso normativo secondo il quale i risparmi di spesa sono destinati “... anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo” (la disposizione del comma 191 riguarda specifici interventi in favore dei lavoratori c.d. esodati di cui all’art. 1, comma 231, lett. b, legge n. 228/ 2012) conferma l’assenza di una statuizione puntuale e specifica in ordine alla destinazione delle somme, che potranno essere impiegate a tal fine soltanto in via eventuale (l’utilizzo della congiunzione “anche” comprova risolutivamente, nell’analisi ricostruttiva, l’assenza di un vincolo di destinazione).

L’assenza di un riparto solidaristico all’interno del sistema previdenziale è confermata dal tenore del successivo comma 487 del medesimo art. 1 della legge n. 147/2013, a mente del quale “I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48” (Istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende svariati fondi e strumenti di garanzia, per le piccole e medie imprese, per l’acquisto della prima casa, etc.).

2) La previsione del contributo di solidarietà a carico dei trattamenti previdenziali più elevati è collocata sistematicamente nell’ambito della legge di stabilità per l’anno 2014 e concorre, unitamente agli altri interventi della manovra finanziaria, a stabilizzare il sistema finanziario dell’Italia. Sul punto deve essere evidenziato che sia l’I.N.P.S. (ente formalmente pubblico, la cui tenuta finanziaria è costantemente assicurata dall’erario statale tramite periodici trasferimenti finanziari), sia gli altri enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria (enti formalmente privatizzati dal d.lgs. n. 509/1994, ma da qualificare sostanzialmente pubblici) sono enti che svolgono servizi di esclusiva rilevanza pubblicistica in attuazione del dettato costituzionale dell’art. 38 e risultano puntualmente inseriti nell’elenco, redatto dall’I.S.T.A.T., delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (*cf.*, sul punto, Cons. Stato, sez. VI, n. 6014/2012), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche rilevante in ambito comunitario (SEC2010). Dall’inserimento degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria nell’Elenco I.S.T.A.T. deriva inoltre l’applicazione, nei loro confronti, sia delle stringenti disposizioni normative introdotte nel corso degli ultimi anni per il contenimento generale della spesa pubblica, a partire, in particolare, dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sia delle norme in tema di “spending review” (D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012).

3) L’analisi dei precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale nella subiecta materia, seppure non connotati da uniformità ricostruttiva, induce a ritenere che non si debba pervenire a conclusioni diverse.



Con la sentenza n. 146/72 il Giudice delle leggi aveva in un primo momento ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 369/1968 (che introduceva un contributo di solidarietà progressivo a carico delle pensioni superiori a £.7.200.000 allo scopo di apprestare risorse per l'istituzione delle pensioni sociali) e pur evidenziando il carattere tributario del contributo (in ragione della progressività delle aliquote e dell'assenza di limiti temporali) aveva ritenuto che il nesso teleologico tra il prelievo e la destinazione specifica dei proventi all'istituzione delle pensioni sociali rendesse la norma immune da censure di costituzionalità. In un secondo momento (sentenza n. 119/1981), la medesima norma era stata tuttavia ritenuta incostituzionale (per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.) limitatamente alla sua applicazione successivamente al 1° Gennaio 1974 (data di attivazione dell'I.R.P.E.F.), atteso che i redditi derivanti da trattamenti previdenziali risultavano ingiustificatamente incisi da un duplice prelievo e colpiti in misura ingiustificatamente maggiore, a parità di capacità contributiva, rispetto agli altri redditi, in particolare quelli da lavoro dipendente.

Con l'ordinanza n. 22/2003 (confermata dall'ordinanza n. 160/2007) è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, legge n. 488/1999 — con cui era stato introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 2% sulle pensioni di importo superiore ad un determinato massimale annuo (£. 132.000.000 ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995) — ed è stato evidenziato che tale contributo, invero finalizzato ad alimentare specifici Fondi di solidarietà destinati al sostegno contributivo del lavoro temporaneo e discontinuo (Fondo bilaterale istituito dall'art. 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e Fondo successivamente istituito dall'art. 69, comma 9, legge n. 388/2000), non poteva essere qualificato un tributo rilevante ex art. 53 Cost., bensì una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. Sul punto la Corte costituzionale evidenziava che la scelta discrezionale del legislatore "... è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale".

Con la già più volte richiamata sentenza n. 116/2013 (che ha analizzato la compatibilità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, D.L. n. 98/2011) è stata per contro accertata la natura tributaria del contributo ivi previsto ed è stato in particolare evidenziato, (richiamando la precedente sentenza n. 223/2012) che la disposizione "... integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare".

4) La natura tributaria della disposizione censurata in questa sede deriva infine, ad avviso del Giudice Unico remittente, dall'analisi sistematica della stretta connessione temporale tra la disposizione contenuta nell'art. 18, comma 22-bis, D.L. 98/2011 e quella di cui all'art. 1, comma 486, legge n. 147/2013. Le due norme prevedono, nella sostanza, una fattispecie del tutto sovrapponibile, la cui *ratio* è insita — aldilà della destinazione dei fondi direttamente al bilancio statale ovvero alle casse degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria — nell'esigenza di stabilizzazione finanziaria della spesa pubblica nel suo complesso, come confermato dalle osservazioni svolte sopra in relazione alla sostanziale fungibilità tra le somme previste in entrata per effetto della contribuzione e le giacenze finanziarie degli enti (che, si ribadisce, sono incluse tra gli enti pubblici censiti dall'I.S.T.A.T. e le cui gestioni finanziarie sono inserite nel Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche) e come invero comprovato dall'esame dei lavori preparatori parlamentari, dai quali emerge che la logica ispiratrice dell'intervento normativo risiede essenzialmente in valutazioni di finanza pubblica generale. Il prospetto riepilogativo riferito al testo licenziato definitivamente dal Senato pone infatti in rilievo, non già gli effetti della contribuzione sulle dinamiche finanziarie delle diverse gestioni previdenziali ovvero del complessivo sistema previdenziale, ma direttamente le inferenze dell'ablazione patrimoniale sui saldi di finanza pubblica.

La ritenuta natura tributaria della contribuzione imposta dall'art. 1, comma 486, legge n. 147/2013 induce il Giudice Unico a dubitare che la disposizione, nell'imporre una prestazione patrimoniale soltanto ad una categoria di cittadini, abbia violato i parametri (di razionalità e ragionevolezza, rilevanti ex art. 2 e 3 Cost., che devono necessariamente assistere le imposizioni fiscali).

In un quadro generale di problematicità finanziaria lo Stato ha ritenuto, ragionevolmente, di imporre sacrifici ai cittadini, ma le concrete modalità attraverso le quali si è dato corso al perseguimento dell'obiettivo hanno ingiustificatamente penalizzato, rispetto alla generale platea dei contribuenti, la categoria dei pensionati, in violazione del principio della "universalità della imposizione".

Con la legge n. 147/2013 il Legislatore — in linea con gli interventi di stabilizzazione finanziaria già disposti negli anni precedenti — ha da un lato reiterato, per il triennio 2014 - 2016, un prelievo fiscale del 3% sui redditi superiori ad euro 300.000,00 (art. 1, comma 590, che proroga la disposizione contenuta nell'art. 2, D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011) e dall'altro lato ha riproposto un drastico prelievo sui trattamenti previdenziali eccedenti soglie reddituali nettamente più basse.



Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale "... la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)" (sentenza n. 341/2000, richiamata puntualmente dalla sentenza n. 116/2013). Con la conseguenza che "Il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all'art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. non può, quindi, che essere ricondotto ad un «giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione»" (sentenza n. 111 del 1997, richiamata puntualmente dalla sentenza n. 116/2013).

L'irrazionalità del diverso e deteriore trattamento tra la platea dei cittadini e la più ristretta platea dei pensionati è stata chiaramente accertata dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 116/2013, a mente della quale "... i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro. Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 1991) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, nei diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

A fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura è ai redditi oltre 300.000 euro lordi annui, con un'aliquota del 3 per cento, salva in questo caso la deducibilità dal reddito".

L'irrazionalità dell'intervento è stata inoltre rimarcata dal Giudice delle leggi in ragione della natura di retribuzione differita del trattamento, pensionistico "... sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro" (sentenza n. 116/2013).

Tanto Premesso, in applicazione dell'art. 23 della Legge costituzionale n. 87/1953, riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, il Giudice Unico solleva l'incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 486, legge n. 147/2013 con riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. per le ragioni che precedono, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Campania;

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni dichiara rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 486, legge n. 147/2013 per violazione degli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione e per l'effetto dichiara la sospensione del giudizio in corso di svolgimento.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria della Sezione, a tutte le parti in causa.



Dispone, a cura della Segreteria della Sezione, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Spese al definitivo.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2015.

Il Giudice Unico: GAETANO BERRETTA

Depositato in Segreteria, il 23 marzo 2015

Il Direttore della Segreteria: CARMINE DE MICHELE

15C00149

N. 92

Ordinanza del 10 dicembre 2014 della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati sui ricorsi riuniti proposti da Berardi Pierino ed altri contro Camera dei deputati.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - Interventi in materia previdenziale - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS - Assoggettamento ad un contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Lesione dei principi di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario.

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 486.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - Interventi in materia previdenziale - Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive - Previsto obbligo di versamento dei risparmi stessi all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Lesione dei principi di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario.

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 487.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE GIURISDIZIONALE

PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Composta dai signori:

- On. Francesco Bonifazi, Presidente, relatore
- On. Fulvio Bonavitacola, componente effettivo
- On. Ernesto Carbone, componente effettivo


ha pronunciato la seguente




ORDINANZA

in ordine ai seguenti ricorsi riuniti:


- n. 37/2014, proposto il 19 giugno 2014 da Pierino Berardi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 38/2014, proposto il 25 giugno 2014 da Massimo Meneghello, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 39/2014, proposto il 27 giugno 2014 da Pericle Savino, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 40/2014, proposto il 27 giugno 2014 da Roberto Suriano, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 41/2014, proposto il 27 giugno 2014 da Paolo Gandin rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 42/2014, proposto il 30 giugno 2014 da Fulvio Ciattaglia, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 43/2014, proposto il 30 giugno 2014 da Sergio Borino, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 44/2014, proposto il 30 giugno 2014 da Ugo Muollo, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 45/2014, proposto il 30 giugno 2014 da Antonio Asara, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 46/2014, proposto il 30 giugno 2014 da Roberto Pannuti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 47/2014, proposto il 30 giugno 2014 da Sergio Evangelisti, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 48/2014, proposto il 1° luglio 2014 da Francesco Gala, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 49/2014, proposto il 1° luglio 2014 da Aldo Cesarini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 51/2014, proposto il 1° luglio 2014 da Vincenzo Longo, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 52/2014, proposto il 1° luglio 2014 da Angelo Minciaroni, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 53/2014, proposto il 1° luglio 2014 da Alberto Nicolucci, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 54/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Serafino Minati, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 55/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Silvia Galderisi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 56/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Giuseppina Nucci, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 57/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Daniela Delfino, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 58/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Mario Nucci, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 59/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Alberto Bommezzadri, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 60/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Claudio Piccioli, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 61/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Vincenzo Arista, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;



- n. 62/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Giorgio Corriere, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 63/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Piero Campenni', rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 64/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Giacomo Nassisi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 65/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Irene Camicioli, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 66/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Leonardo Lisanti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 67/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Elettra Berardini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 68/2014, proposto il 2 luglio 2014 da Alberto Saporì, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 69/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Loreto De Angelis, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 70/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Luciano Mecarocci, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 71/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Alberto Nucci, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 72/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Pilar Sandra Lopez, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 73/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Francesco Pariset, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 74/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Maria Piera Gradanti, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 75/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Vincenzo Longo, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 76/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Anna Maria Muscillo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 77/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Emanuela Bonafaccia, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 78/2014, proposto il 3 luglio 2014 da Giuliana Carducci, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 79/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Manoela Falconi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 80/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Luciano Stefanini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 81/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Fedele Falconi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 82/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Simonetta Fabro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 83/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Stefania Aimi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 84/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Mauro Cerroni, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 85/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Antonino Beligni, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 86/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Giovanna Batella, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;




- n. 87/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Giuliana Lambertucci, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 88/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Antonio Bianchini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 89/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Vittorina Pitzalis, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 90/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Gianfranco Girini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 91/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Marilena Bezzi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 92/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Ferdinando Fabi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 93/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Paolo Malesardi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 94/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Rosario Marroccia, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 95/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Luigi Ciulli, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 96/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Renato Vicini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 97/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Fabrizio Cuminetti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 98/2014, proposto il 4 luglio 2014 da Sergio Pennisi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 99/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Ivano Camponeschi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 100/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Mario Piccoli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 101/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Nicola Di Cicco, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 102/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Francesco Sparisci, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 103/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Francesco Sabatini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 104/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Bruno Milano, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 105/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Laura Amoroso, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 106/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Stefania Arimondo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 107/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Marcella Alessandri, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 108/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Assuntina Di Felice, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 109/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Andrea Abbadessa, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 110/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Lidia Cesarini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 111/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Letizia De Pasquale, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;




- n. 112/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Luigia Travaglini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 113/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Maurizio Ottaviani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 114/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Francesco Giannico, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 115/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Riccardo Gandini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 116/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Fulvia Zampa, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 117/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Giuseppe Campana, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 118/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Cinzia Flaviani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 119/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Paola Finocchio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 120/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Mario Piombo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 121/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Giovanni Fiorucci, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 122/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Giuseppe Bainsi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 123/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Giuseppe Luchi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 124/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Vincenzo Lo Jacono, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 125/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Ugo Testa, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 126/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Furio Mella, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 127/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Leonardo Modesti, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 128/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Maria Colasanti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 129/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Loredana Ballesi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 130/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Simonetta Zorzi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 131/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Alessandro Ballesi e riassunto in data 30 settembre 2014 dagli eredi Antonietta Gionta, Loredana Ballesi ed Alessandra Ballesi, tutti rappresentati e difesi dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliati come in atti;
- n. 132/2014, proposto il 7 luglio 2014 da Vincenzo Guizzi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 133/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Stefano Perrella, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 134/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Giuseppe Bianco, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 135/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Claudio Marini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 136/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Michele De Moro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;



- n. 137/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Massimo Natangelo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 138/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Stefano Cuffolo, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 139/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Anna Maria Romano, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 140/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Antonietta Boccanera, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 141/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Stefano Comenducci, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 142/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Mario Corso, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 143/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Massimo Bernabei, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 144/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Marco Bernabei, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 145/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Maurizio Di Giacomocarolo, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 146/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Francesco Morisani, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 147/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Paolo Falciatori, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 148/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Alberto Salvadei, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 149/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Fausto Capriotti, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 150/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Marcello Matini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 151/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Gianclaudio Nappi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 152/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Filomena Sorriento, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 153/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Gianna Michelangeli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 154/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Giuseppe Del Negro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 155/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Carlo Fantoni, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 156/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Giulia Iocca, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 157/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Giancarlo Pazzaglini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 158/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Anna Maria Pazzaglini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 159/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Sergio Francesconi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 160/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Giuseppe De Narda, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 161/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Massimo Panatta, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;



- n. 162/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Rocco Cassandro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 163/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Massimo Caliandro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 164/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Alfredo Di Francesco, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 165/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Maria Grazia Guerra, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 166/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Claudio Boccanera, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 167/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Antonio Gino Santilli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 168/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Lamberto Leonetti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 169/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Silvano Sgrevi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 170/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Stefano Lombroni, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 171/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Stefano Domeneghetti, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 172/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Raffaele Urbani, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 173/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Vincenzo Sibillano, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 174/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Margherita Sanna, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 175/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Roberto Bordoni, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 176/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Luciano Nurigiani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 177/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Gianclaudio De Cesare, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 178/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Adriana Fedeli, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 179/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Maurizio Palmieri, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 180/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Marcella Sancinelli, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 181/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Patrizia De Lucia, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 182/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Stefania Modesti, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 183/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Adelina Di Biase, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 184/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Sonia Scacchi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 185/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Lamberto Canali, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 186/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Sergio Fermani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;




- n. 187/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Massimo Marani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 188/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Loredana Berioli, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 189/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Pietro Mastroianni, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 190/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Paolo Pezzoli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 191/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Rita Settimi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 192/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Giuseppe Di Sante, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 193/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Giuliana Bronzo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 194/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Maria Antonietta La Selva, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 195/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Alberto Miani, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 196/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Franco Femminelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 197/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Renata Cutigni, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 198/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Emilio Crocianelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 199/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Rossella Milani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 200/2014, proposto l'8 luglio 2014 da Marina Elisa Petracca, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 201/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Pasquale Iannotta, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 202/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Emilio Tesei, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 203/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Luigi Delpriore, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 204/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Daniele Novelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 205/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Siritetta Tersigni, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 206/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Erminia Di Biase, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 207/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Gabriella Quarta, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 208/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Mario Bianchi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 209/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Piero Caroni, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pisani, in virtù di procura in calce all'atto, di cui appresso, di ritiro del ricorso; domiciliato come in atti;
- n. 210/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Enrico Boccalaro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 211/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Giuseppe Cardarelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;




- n. 212/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Nicola Lomuscio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 213/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Lionello Giovanni Lodola, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 214/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Stefania Moretti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 215/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Silvana Uzzoli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 216/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Urbano Walter Uzzoli, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 217/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Paolo Franceschi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 218/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Franca Corsi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 219/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Bruno Martini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 220/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Flora Toccafondi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 221/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Celestina Nazzari, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 222/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Mauro Benvenuti, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 223/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Pierino Galassi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 224/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Adriano Chiodi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 225/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Nadia Pampallona, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 226/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Anna Maria Esposito, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 227/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Marco Ricci, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 228/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Francesco Carbonara, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 229/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Luciano Luciani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 230/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Valter Diomei, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 231/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Maria Grassi Ciulli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 232/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Giuseppe Giusti, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 233/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Diana Vescovo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 234/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Anna Bottaro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 235/2014, proposto il 9 luglio 2014 da Fulvio Minucci, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 236/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Filomena Maisano, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;




- n. 237/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Luigi Di Giacomo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 238/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Fernando Benedetti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 239/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Massimo Asquini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 240/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Anna Zedda, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 241/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Lanfranco Di Re, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 242/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Bruno Patrone, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 243/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Claudio Consorti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 244/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Maria Latina Conti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 245/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Antonio Carnevale, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 246/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Riccardo Giovannini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 247/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Edda Accomasso, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 248/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Maurizio Brigazzi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 249/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Silvana Maria Angela Perretti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 250/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Ughetta Dalla Vecchia, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 251/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Anna Maria Tozzi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 252/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Patrizia Calzetta, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 253/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Palmira Rango, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 254/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Paolo Del Papa, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 255/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Antonio Sorrentino, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 256/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Sergio Ripanti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 257/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Lucia Mezzanotte, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 258/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Laila Cardelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 259/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Lidia Berardi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 260/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Marina Bossi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 261/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Massimo Caprasecca, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;



- n. 262/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Daniela Ladogana, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 263/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Teodora Midolo, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 264/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Andrea Guerreri, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 265/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Paolo Zampini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 266/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Beatrice Salomone, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 267/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Riccardo Maviglia, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 268/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Assunta Fanelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 269/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Rinaldo Eusepi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 270/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Mario Albani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 271/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Silvia Angiolini, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 272/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Domenico Rossi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 273/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Fabio Fasan, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 274/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Adriana Spada, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 275/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Elvio Bizzarri, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 276/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Francesco Patoffatto, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 277/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Paola Salomon, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 278/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Gian Piero Berghi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 279/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Licia Rossi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 280/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Andrea Di Giammatteo, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 281/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Claudio Cozzi Lepri, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 282/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Maria Antonietta Cicolani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 283/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Lia Pergola, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 284/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Claudio Petrini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 285/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Daniela Di Fazio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 286/2014, proposto il 10 luglio 2014 da Benedetta Maria Pia Nieri, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;




- n. 287/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Gilberto Cannucciari, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 288/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Giuseppina Cannucciari, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 289/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Fabrizio Fraioli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 290/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Antonio D'Aniello, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 291/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Pietro Dini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 292/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Giuseppe Mohrhoff, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 293/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Giovanni Mazzola, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 294/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Stefano Fiocco, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 295/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Giuseppe Fraioli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 296/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Alfredo Sorrentino, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 297/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Maurizio Biondi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 298/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Anselmo D'Ottavio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 299/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Antonio Tonarelli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 300/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Stefano Caruffo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 301/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Roberto Proietti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 302/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Alberto D'Alatri, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 303/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Luigi Lombardo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 304/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Antonio De Paolis, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 305/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Maria Severa, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 306/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Oreste Giovanni Lucchesi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 307/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Claudio Ronconi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 308/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Omero Pellerini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 309/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Giovanni Rossi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 310/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Ivana Gismondi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 311/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Marisa Gismondi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;



- n. 312/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Rita Passarini, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 313/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Gabriella Putini, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 314/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Sergio Antonini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 315/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Giancarlo Viotti, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 316/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Franca Manfredi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 317/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Giovanni Gala, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 318/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Emma Del Grosso, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 319/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Filomena Santoro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 320/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Mario Simone, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 321/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Chelidonia Cameracanna, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 322/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Isabella De Caro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 323/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Vito Macrillò, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 324/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Luigi Paolillo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 325/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Angelo Cuminetti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 326/2014, proposto l'11 luglio 2014 da Vincenzo Angeloni, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 327/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Quirino Alberini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 328/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Rizieri Santilli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 329/2014, proposto il 14 luglio 2014 dal Sindacato C.I.S.L., nella persona del suo legale rappresentante signora Simonetta Chiassi, in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 330/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Enzo Feliciangeli, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 331/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Armando Angelini, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 332/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Roberto Di Rienzo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 333/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Giovanni Liso, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 334/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Fabio Altarocca, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 335/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Giuseppe Profeti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 336/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Fabio Rocchi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;



- n. 337/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Mirella Procopio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 338/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Raffaele Vitagliani, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 339/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Lorenzo Marconi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 340/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Giovanna Arezzo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 341/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Clara Maria Teresa Campaiola, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 342/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Dario Santececca, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 343/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Giovanna Placido, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 344/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Enrica Spalletti, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 345/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Rossella Cipriani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 346/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Maria Antonietta Montelpari, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 347/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Mauro Ananasso, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;
- n. 348/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Concetta Capolongo, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 349/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Maria Giulia Abodi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;
- n. 350/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Elia Di Francia, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 351/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Natalina Orlandi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 352/2014, proposto il 14 luglio 2014 da Nora Riposio, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 353/2014, proposto il 15 luglio 2014 da Fernando Lupia, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 354/2014, proposto il 15 luglio 2014 da Renato Pellegrini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 355/2014, proposto il 15 luglio 2014 da Maria Luisa Valeri, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 356/2014, proposto il 15 luglio 2014 da Paola Micone, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 357/2014, proposto il 15 luglio 2014 da Alessandro Timidei, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 358/2014, proposto il 16 luglio 2014 da Maurizio Checchi, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 359/2014, proposto il 16 luglio 2014 da Alessandro Nestore, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;
- n. 360/2014, proposto il 16 luglio 2014 da Luisa Accarrino, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;
- n. 361/2014, proposto il 16 luglio 2014 da Maria Fani, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;



n. 362/2014, proposto il 17 luglio 2014 da Giuseppe Smioldi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;

n. 363/2014, proposto il 17 luglio 2014 da Giampaolo Grazian, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 364/2014, proposto il 18 luglio 2014 da Emilia Lamaro, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;

n. 365/2014, proposto il 21 luglio 2014 da Fabrizio Micalone, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 366/2014, proposto il 21 luglio 2014 da Susanna Russo, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;

n. 367/2014, proposto il 21 luglio 2014 da Fernando Squarzolo, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;

n. 368/2014, proposto il 22 luglio 2014 da Bruno Nardi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;

n. 369/2014, proposto il 22 luglio 2014 da Adelia Pedrola, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;

n. 370/2014, proposto il 22 luglio 2014 da Luigi Lombardo, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 371/2014, proposto il 23 luglio 2014 da Luigia Giovannini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;

n. 372/2014, proposto il 23 luglio 2014 da Clara Giovannini, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;

n. 373/2014, proposto il 24 luglio 2014 da Roberto Dallari, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 374/2014, proposto il 24 luglio 2014 da Clementina De Vecchis, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;

n. 375/2014, proposto il 25 luglio 2014 da Giorgio Tomassi personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 376/2014, proposto il 25 luglio 2014 da Giuseppe Sacino, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 377/2014, proposto il 28 luglio 2014 da Luigi Stellato, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 378/2014, proposto il 28 luglio 2014 da Daniela Clementi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;

n. 379/2014, proposto il 28 luglio 2014 da Giuseppe La Rosa, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 380/2014, proposto il 28 luglio 2014 da Stefania Scalbi, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;

n. 381/2014, proposto il 28 luglio 2014 da Vincenza Proietti Befani, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;

n. 382/2014, proposto il 28 luglio 2014 da Filippo Tomassi, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;

n. 383/2014, proposto il 28 luglio 2014 da Vittorio Di Prete, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliato come in atti;

n. 384/2014, proposto il 29 luglio 2014 da Marisandra Marcucci, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;

n. 385/2014, proposto il 29 luglio 2014 da Patrizia Pierandrei, personalmente in giudizio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, domiciliata come in atti;



n. 386/2014, proposto il 30 luglio 2014 da Claudio Venturato, rappresentato e difeso dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliato come in atti;

n. 387/2014, proposto il 31 luglio 2014 da Daniela Filippetti, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;

n. 388/2014, proposto il 31 luglio 2014 da Marcella Fabbri, rappresentata e difesa dell'avv. Federico Sorrentino, domiciliata come in atti;

ricorrenti

Contro l'Amministrazione della Camera dei deputati, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Losasso, Consigliere Capo dell'Avvocatura della Camera, e Claudio Nardone, della medesima Avvocatura; elettivamente domiciliata in Roma nella sede della Camera;

resistente

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

degli atti amministrativi della Camera (ruoli di spesa e cedolini riferiti a ciascun ricorrente) nella parte in cui decurtano i rispettivi trattamenti pensionistici in esecuzione della delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera 4 giugno 2014, n. 87, resa esecutiva in pari data dal decreto del Presidente della Camera n. 660;

per l'annullamento della predetta delibera n. 87/2014, previa la declaratoria della sua illegittimità costituzionale; e, «per quanto occorra», per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014);

NONCHÉ PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME TRATTENUTE.

La Commissione giurisdizionale per il personale,

Visti tutti i ricorsi in epigrafe, nonché le memorie e gli atti difensivi depositati da alcuni ricorrenti il 30 luglio, il 10 e il 17 ottobre 2014;


Vista la documentazione depositata dall'Amministrazione resistente il 24 luglio 2014, nonché le memorie difensive del 29 luglio, del 10 e del 17 ottobre 2014;

Uditi, all'udienza cautelare del 30 luglio 2014, il relatore, on. Francesco Bonifazi, l'avvocato Federico Sorrentino per i ricorrenti da lui patrocinati, meglio individuati in epigrafe, nonché l'avvocato Maria Teresa Losasso per l'Amministrazione resistente;

Considerato che con le proprie ordinanze nn. 3, 4, 5 e 6/2014, tutte del 5 agosto 2014, questa Commissione giurisdizionale ha riunito i ricorsi in titolo per connessione oggettiva ed ha fissato le date per la loro discussione nel merito, ritenendo che le esigenze cautelari dei ricorrenti fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione dei ricorsi stessi, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del Codice del processo amministrativo, applicabile nel rito interno anche in riferimento all'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera;

Uditi, alle udienze per la trattazione del merito dei ricorsi del 15, 16, 21 e 22 ottobre 2014, il relatore, on. Francesco Bonifazi, gli avvocati Silvia Felicetti e Federico Sorrentino per i ricorrenti patrocinati da quest'ultimo, come individuati in epigrafe, nonché l'avvocato Maria Teresa Losasso per l'Amministrazione resistente;

Dato atto che i promotori dei ricorsi nn. 209/2014 e 226/2014, con atti in data, rispettivamente, 17 ottobre e 8 agosto 2014, hanno rappresentato di rinunciare ai predetti ricorsi;



Considerato che i ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione e all'asserita violazione del giudicato discendente dalla sentenza costituzionale n. 116/2013, estendendo poi il riferimento anche agli articoli 23, 97 e 136 della Costituzione e la censura al comma 487 della medesima norma, e chiedono che questa Commissione proponga «per quanto occorra» la relativa questione incidentale alla Corte costituzionale; ritenuto al riguardo di svolgere le considerazioni che seguono:

1) quanto alla rilevanza della predetta questione di legittimità costituzionale:

a) il contenuto precettivo della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 87/2014, meglio individuata in epigrafe, la quale costituisce (assieme ai relativi atti esecutivi) l'oggetto esclusivo dell'impugnativa innanzi a questo giudice, risulta del tutto coincidente con quello dei commi 486 e 487 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Infatti la deliberazione ritiene, nella parte motiva, che il contributo previsto dal comma 486 «debba essere applicato ai trattamenti pensionistici erogati dalla Camera dei deputati in base al proprio Regolamento di quiescenza del personale»; e conseguentemente dispone di applicare a questi ultimi «il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», nonché di versare «all'entrata del bilancio dello Stato» i «risparmi derivanti dall'applicazione della presente deliberazione», con implicito ma univoco riferimento, a quest'ultimo proposito, al comma 487 della predetta norma di legge;

b) la legittimità costituzionale della predetta deliberazione n. 87/2014 non potrebbe essere direttamente sindacata dalla Corte costituzionale perché, almeno sotto il profilo formale, la delibera non rientra tra gli atti di cui all'articolo 134, primo capoverso, della Costituzione. Ma essa non potrebbe essere sindacata neppure da questa Commissione giurisdizionale, se non altro perché, almeno sotto il profilo sostanziale, nel caso di specie l'identità del contenuto precettivo della delibera e di quello dei menzionati commi 486 e 487 comporterebbe l'inammissibile svolgimento di fatto, da parte di questo giudice, di funzioni che costituiscono prerogativa della Corte costituzionale; alle cui valutazioni, in materia di legittimità costituzionale delle leggi, questo giudice è invece tenuto a conformarsi al pari di ogni altro giudice;

c) conseguentemente, in questa situazione, essendo parimenti inammissibile (com'è appena il caso di aggiungere) che le doglianze dei ricorrenti al riguardo restino indefinite, questa Commissione giurisdizionale ritiene che la dedotta questione di legittimità sia rilevante nel giudizio principale e debba quindi essere sottoposta alla Corte costituzionale;

2) quanto alla non manifesta infondatezza della predetta questione di legittimità costituzionale:

a) i menzionati commi 486 e 487 introducono un «contributo di solidarietà» destinato a incidere su una platea di destinatari costituita dai soli percettori «dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (...)». Al di là del nomen iuris adoprato dal legislatore, tale contributo:

non presenta elementi tali da escludere manifestamente che esso abbia natura tributaria, se non altro perché anch'esso, al pari di altri istituti censurati dalla Corte costituzionale, sembra realizzare «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza [costituzionale] per caratterizzare il prelievo come tributario» (Corte costituzionale, sentenza n. 241/2012, la quale richiama numerose pronunce precedenti ed è testualmente citata dalla successiva sentenza della Corte 5 giugno 2013, n. 116);

applicandosi ad una sola categoria di cittadini percettori di reddito (vale a dire i pensionati), tale contributo non consente di escludere manifestamente la menomazione «dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi» (sentenza n. 116/2013 citata), anche considerando la natura di retribuzione differita che la Corte costituzionale riconosce ai trattamenti pensionistici;

introducendo un prelievo consistentemente maggiore rispetto a quello previsto, in particolare, dal (distinto) «contributo di solidarietà» richiesto a tutti i percettori di reddito dal comma 590 del medesimo articolo 1 della legge n. 147/2013, il contributo di cui ai commi 486 e 487 non consente di escludere manifestamente, anche sotto questo profilo, la menomazione del medesimo principio di uguaglianza dei cittadini a parità di reddito. Infatti la misura prevista dal menzionato comma 590 (più esattamente, quest'ultimo proroga il contributo già introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) consiste in un prelievo fisso del 3% su tutti i redditi eccedenti i 300 mila euro lordi annui, mentre le disposizioni dei commi 486 e 487 consistono in un contributo variabile dal 6% al 18% sul (più basso) reddito pensionistico lordo eccedente di quattordici volte il trattamento minimo INPS.

Le circostanze esposte conducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti commi 486 e 487, rispetto al parametro di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione, e pertanto impongono a questo giudice di rimettere la questione alla Corte costituzionale, competente in via esclusiva a pronunciarsi in proposito;



b) inoltre il «contributo di solidarietà» di cui all'articolo 1, comma 486, della citata legge n. 173/2013, dedotto nel giudizio principale odierno, presenta significativi elementi di identità con il «contributo di perequazione» a suo tempo introdotto dall'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in seguito dichiarato costituzionalmente illegittimo con la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013. Infatti, sia le disposizioni legislative del 2011, dichiarate illegittime, sia le disposizioni legislative del 2013, oggetto della presente questione, incidono entrambe sui «trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie» (pur computando i rispettivi prelievi in misura diversa, peraltro più gravosa nelle disposizioni del 2013); e dispongono entrambe che le somme trattenute siano versate «all'entrata del bilancio dello Stato» (pur prevedendo uno specifico vincolo di destinazione nelle disposizioni del 2013). Anche tale circostanza impone a questa Commissione giurisdizionale di rimettere la questione di legittimità delle disposizioni legislative del 2013 alla Corte costituzionale, competente in via esclusiva ad apprezzare la sussistenza dell'asserita violazione del giudicato formatosi sulla predetta sua sentenza n. 116/2013;

Visti l'articolo 134 della Costituzione e l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Considerato inoltre che la proposizione alla Corte costituzionale della predetta questione incidentale non consente la sollecita definizione del giudizio principale nel merito, e ciò impone a questo giudice di pronunciarsi sulle istanze cautelari di sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente all'eventuale verificarsi di un pregiudizio irreparabile nelle more del procedimento; visto al riguardo l'articolo 9, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera;

Ritenuto che dalla natura e dalla entità delle implicazioni patrimoniali a fondamento del giudizio non appare derivare un danno grave e irreparabile dalla perdurante efficacia degli atti impugnati nelle more del giudizio di costituzionalità,

Rigetta le istanze cautelari relative ai ricorsi in epigrafe, come riuniti;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), in rapporto agli articoli 3 e 53 della Costituzione ed in riferimento alle ulteriori ragioni di cui in motivazione; e per l'effetto

Rimette alla Corte costituzionale la definizione della predetta questione incidentale; conseguentemente

Sospende il seguito del giudizio sui predetti ricorsi, come riuniti, sino all'esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale,

Si riserva ogni ulteriore decisione all'esito del giudizio incidentale innanzi alla Corte costituzionale,

Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti concernenti i relativi giudizi, a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera,

Dispone altresì la trasmissione della presente ordinanza, parimenti a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti.

Il presidente e relatore On. BONIFAZI

La presente ordinanza, che consta di ventotto pagine numerate inclusa la presente, è depositata in data 10 dicembre 2014.

Il Consigliere responsabile della segreteria: MALINCONICO

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIURISDIZIONALE

Vista l'ordinanza della Commissione giurisdizionale 10 dicembre 2014, n. 7, relativa a una pluralità di ricorsi riuniti per connessione oggettiva;

Vista l'istanza depositata il 12 marzo 2015, con la quale il ricorrente Giorgio Tomassi, promotore del ricorso n. 375/2014, chiede la correzione dell'errore materiale consistente nell'aver indicato, nell'epigrafe della predetta ordinanza, il proprio prenome come «Antonio», anziché come «Giorgio»;

Visti gli atti della causa introdotta con il predetto ricorso n. 375/2014;

Considerato che, per la controparte, l'Avvocatura della Camera, informata dell'istanza, ha fatto presente che nulla osta alla correzione del predetto errore;



Sentita la Commissione giurisdizionale, in sede di camera di consiglio, nelle persone del sottoscritto Presidente e relatore, dell'on. Fulvio Bonavitacola e dell'on. Ernesto Carbone, componenti del collegio giudicante che ha emanato la predetta ordinanza;

Visto l'articolo 86 del Codice del processo amministrativo, applicabile al rito interno anche ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera,

DECRETA:

1. Nell'epigrafe dell'ordinanza della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera n. 7/2014, depositata il 10 dicembre 2014, il riferimento di pagina 22, primo rigo, a «Antonio Tomassi» deve intendersi effettuato alla persona di «Giorgio Tomassi», promotore del ricorso n. 375/2014.

2. La predetta ordinanza sarà corretta, a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale, con indicazione annotata al margine o in calce all'originale del provvedimento custodito dalla Segreteria.

3. Il presente decreto è comunicato alle parti interessate a cura della Segreteria degli Organi di tutela giurisdizionale della Camera.

Roma, 18 marzo 2015

On. BONIFAZI

15C00150

N. 93

Ordinanza del 13 marzo 2014 del Tribunale di Parma nel procedimento civile promosso da Curatela del fallimento Parma Motors S.p.a. in liquidazione contro Parma Motors S.p.a. ed altri

Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle società - Fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali (in specie, s.p.a.) - Possibilità di estensione alla società di fatto tra la stessa società di capitali ed altri soci di fatto (persone fisiche o società) - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto alla ammissibilità (ex art. 147, primo comma, della legge fallimentare) del fallimento originario della società di fatto cui partecipino società di capitali nonché rispetto alla possibilità di estensione alla società di fatto del fallimento dell'imprenditore individuale - Ingiustificata compressione del diritto di difesa dei creditori della società di fatto non assoggettabile a fallimento in estensione.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, comma quinto.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo comma.

TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto Piscopo - Presidente;

Dott. Nicola Sinisi - Giudice rel.;

Dott. Marco Vittoria - Giudice;



Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA:

Visto il ricorso per pronuncia di fallimento proposto nell'interesse della Curatela del Fallimento Parma Motors S.p.A. in liquidazione nei confronti della S.d.f. tra Parma Motors S.p.A., Wizard Real Estate S.r.l. (già La Casalauto S.r.l.), Madella Franco e Capelli Maria Luisa nonché, per estensione ex art. 147, comma quinto, L. fall., dei soci della stessa s.d.f. Wizard Real Estate S.r.l., Madella Franco e Capelli Maria Luisa;

Viste le memorie depositate dal P.M.;

Viste le memorie difensive nell'interesse di Wizard Real Estate S.r.l., Madella Franco e Capelli Maria Luisa osserva:

con sentenza n. 59/2013, questo Tribunale ha dichiarato il fallimento della società Parma Motors, già concessionaria per le case automobilistiche BMW e Mini.

La società fallita era stata costituita il 25 settembre 1996 con sede in Parma, via La Spezia n. 166; Presidente del C. di A. era stato nominato il socio Madella Franco; l'oggetto sociale era costituito da «commercio di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, motori marini ecc.); assunzioni di rappresentanze e commissioni di Imprese esercenti dei beni di cui sopra; l'esercizio dell'attività di officina per riparazione e revisione dei suddetti beni»; l'oggetto sociale dal 14 dicembre 2004 è stato, poi, esteso a «l'attività edilizia per conto terzi e per conto proprio; l'acquisto, la vendita, la locazione, la gestione di immobili».

Soci della fallita società erano, in pari quote, Madinvest s.r.l. (con sede legale in Parma via Spezia 166, La stessa della Parma Motors) e La Casalauto s.r.l. (all'epoca con sede legale in Casalmaggiore - CR) amministrate, rispettivamente, da Madella Franco e Madella Simona (quanto a Madinvest), da Madella Franco e Capelli Maria Luisa (quanto a La Casalauto), da Madella Franco, Madella Simona e Capelli Maria Luisa (quanto a Parma Motors).

Soci Madinvest erano, all'epoca, Madella Franco e Madella Simona, soci di Casalauto erano in ragione del 50% la famiglia Madella e per l'altra metà, Parma Motors. Quest'ultima ha, poi, avuto negli anni ulteriori vicende e passaggi anche di titolarità del capitale sociale.

Sostiene la odierna ricorrente che la documentazione esaminata avrebbe consentito, all'istante Curatela, di prendere conoscenza di atti ed operazioni gestionali tali da dimostrare l'avvenuto esercizio di una attività di impresa unitaria da parte di Madella Franco e Capelli Maria Luisa, attraverso le due società Parma Motors S.p.A. e Casalauto S.r.l. (già società in nome collettivo con la ragione sociale «La Casalauto s.n.c. di Madella Franco», trasformata in S.r.l. il 12 giugno 2012, e ora denominata Wizard Real Estate S. r. L) che, come sopra illustrato, avevano la medesima sede, la stessa compagine sociale, le stesse persone a ricoprire le cariche sociali amministrative e impiegavano le risorse patrimoniali e finanziarie dell'una per soddisfare le esigenze dell'altra, e viceversa.

Nella memoria di Parma Motors S.p.A. 4.6.13 depositata nell'istruttoria prefallimentare, firmata dal dott. Marco A. Gabrielli si legge: «alla luce delle risultanze emerse nell'ambito dei rapporti tra la controllante e la controllata (Casalauto S.r.l.) si è constatata la sistematica utilizzazione di quest'ultima come polmone finanziario della controllante attraverso l'incondizionato, ingiustificato, rispetto alla medesima controllata, e smodato accesso al credito bancario che veniva puntualmente asservito alle esclusive esigenze finanziarie e personali della Famiglia Madella e della Parma Motors S.p.A.».

In altre parole, conclude l'istante, quanto meno fino ai 29 dicembre 2012, data in cui il Gabrielli è diventato A.U., la controllata Casalauto S.r.l. (già S.n. c.) non operava come una impresa autonoma.

«Questa affermazione dell'A.U. già conferma che Parma Motors e Casalauto venivano utilizzate dalla famiglia Madella per perseguire un unico scopo di profitto e quindi esercitava una unitaria attività di impresa, configurandosi come vera e propria S.d.f. essendo di fatto superato il confine della disciplina di Gruppo (art. 2497 c.c.)».

In conseguenza chiede la dichiarazione di fallimento sia della Sdf tra Parma Motors, La Casalauto S.r.l. (ora Wizard Real Estate S.r.l.), Madella Franco e Capelli Maria Luisa; ovvero, in via gradatamente subordinata, della Sdf tra Parma Motors, La Casalauto S.r.l. e la Sdf holding di famiglia (oppure tra Parma Motors e La Casalauto S.r.l.) evidenziando che, ai sensi del quinto comma dell'art. 147 l.f., dovendosi leggere la norma come riferita non solo all'imprenditore individuale persona fisica ma, altresì, all'imprenditore collettivo fallito, il curatore di Parma Motors (imprenditore collettivo) è legittimato a fare dichiarare il fallimento degli altri soci (Casalauto, Madella, Capelli) illimitatamente responsabili della Sdf cui è riferibile l'impresa (collettiva) già dichiarata fallita.



Oltre a quanto sino ad ora illustrato, fra gli (ulteriori) elementi da cui il fallimento vorrebbe inferire la pretesa società di fatto è l'indirizzo PEC che asserisce essere utilizzato anche da Casalauto (ora Wizard Real Estate s.r.l.); un importo di € 1.874.421,00 riferito ad esborsi di Parma Motors S.p.a. per lavori edili su immobili di terzi (corrispondenti a Casalauto S.r.l. ed ai medesimi Madella e Capelli, stando a quelle che il fallimento definisce come «informazioni acquisite dal Curatore»); la rappresentazione in contabilità per Parma Motors S.p.a. e Casalauto S.r.l. di reciproche poste di debito e credito, l'operazione di acquisto del Palazzo dei Cavalieri a Colorno ed il leasing di una imbarcazione (circostanza mutuata da un avviso d'accertamento dell'Ag. Entrate detta quale contesta l'indetraibilità dell'IVA). Con riferimento alla rilevanza della questione, premesso che con decreto collegiale depositato il 21 novembre 2013 è stato disposto il sequestro conservativo di beni immobili di proprietà detta Wizard Real Estate, ai sensi dell'art. 15 L. Fall. rimarca il Collegio che, nel caso di specie, si verte in un'ipotesi di richiesta di estensione di un fallimento che riguarda originariamente non già un imprenditore individuale, bensì una società di capitali (S.p.A.), e quindi proprio l'ipotesi (che parrebbe) esclusa dalla disposizione di cui al cit. art. 147, quinto comma, stante l'inequivoco suo tenore letterale.

Sancisce, infatti, la norma che, se dopo la dichiarazione di fallimento detta società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi (comma quarto), «alto stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile» (quinto comma).

Sotto questo profilo, dunque, la questione si presenta certamente rilevante ed a parere di questo organo giudicante non superabile con una interpretazione analogica, la questione di legittimità costituzionale, inoltre, appare anche non manifestamente infondata.

A seguito della riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6/2003, che ha sostituito l'originario capo V, l'art. 2361, secondo comma, c.c., in tema di «partecipazioni» delle società per azioni, prescrive che «l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio».

Si ricava da tale sistema legislativo, da un lato, l'ammissibilità, nel nostro ordinamento, di società di persone cui partecipino (anche o soltanto) società di capitali e, dall'altro, la fallibilità di tali società di capitali, ove siano socie di società di persone, e quindi socie con responsabilità illimitata.

Come già osservato in giurisprudenza (*cf.* Trib. Bari ord. 20 novembre 2013), appare quindi ingiustificata l'esclusione dell'assoggettabilità a fallimento della società di fatto cui partecipino società di capitali, quando tale fallimento debba essere dichiarato in estensione rispetto ad un fallimento che originariamente riguardi una società di capitali.

Si crea, in tal modo, innanzitutto, una disparità di trattamento - rilevante ex art. 3, primo comma, Cost. - tra società di fatto poste che, ove il fallimento venga richiesto immediatamente nei confronti della stessa società di fatto, esso sarebbe ammissibile ex art. 147, primo comma, L. fall., mentre non sarebbe possibile ove venga richiesto in estensione, quando il fallimento originariamente dichiarato riguardi una società di capitali.

Inoltre, dal momento che è certamente possibile l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale (persona fisica) ad una s.d.f. con altre persone fisiche (o anche con società di capitali), non si vede perché tale estensione debba essere esclusa, quando il fallimento originario riguardi una società di capitali, posto che è pacifico che quest'ultima possa essere soda di una società di persone con soci illimitatamente responsabili.

Si realizza, inoltre - con riferimento all'art. 24, comma 1, Cost. - una ingiustificata compressione del diritto di difesa dei creditori, i quali sarebbero maggiormente tutelati nelle ipotesi di fallimento originariamente richiesto nei confronti della s.d.f. con partecipazione (anche o esclusivamente) di società di capitali, rispetto all'ipotesi - identica dal punto di vista sostanziale - di estensione del fallimento da una società di capitali ad una S.d.f. della quale la società fallita era socia.

Allo stesso modo, avrebbero una maggiore tutela i creditori di società di fatto composte esclusivamente da illimitatamente responsabili e persone fisiche comunque dichiarate fallite in estensione, rispetto ad un imprenditore individuale, rispetto ai creditori di società di fatto pur esistenti, ma il cui fallimento non potrebbe essere dichiarato in estensione allorché l'originario fallimento riguardi società di capitali che siano socie di società di fatto, il che potrebbe portare anche a situazioni di abuso dello schermo societario, in relazione ad attività imprenditoriali svolte insieme a soggetti che non figurano direttamente come soci della società originariamente fallita.



Appare, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, quinto comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, non consente l'estensione del fallimento ad una società di fatto tra la società originariamente dichiarata fallita ed altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o altre società, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.

Va, quindi, dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, e va inoltre disposta la sospensione del presente giudizio, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le necessarie valutazioni.

P. T. M.

Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, quinto comma, R. D. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, non consente l'estensione del fallimento ad una società di fatto tra la società originariamente dichiarata fallita ed altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o altre società, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, Cost.

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria venga comunicata alle parti in causa, notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei Deputati e, all'esito, sia trasmesso alla Corte costituzionale unitamente al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Sospende il presente giudizio.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio in data 13 marzo 2014.

Il Presidente: PISCOPO

Il Giudice estensore: SINISI


15C00151

N. 94

*Ordinanza del 17 dicembre 2014 del Tribunale di Brindisi
nel procedimento penale a carico di M.L.O.*

Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Previsione che la richiesta “può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo” - Denunciata introduzione di un limite all'applicabilità retroattiva della nuova e più favorevole disciplina della messa alla prova per gli imputati adulti - Violazione del principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - Inosservanza degli obblighi internazionali.

- Codice di procedura penale, art. 464-*bis*, comma 2, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
- Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE PENALE

Ordinanza art. 23 legge cost. 11 marzo 1953 n. 87.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Cacucci;

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di M.L.O. nato ad ... il ... ed ivi residente alla effettivamente dimorante in Contrada «Costa Merlata» s.n.c., difeso di fiducia dagli Avv.ti Vito Epifani e Semeraro Angelo, imputato dei seguenti delitti:

«Capo A): artt. 81, 2° comma, 336 1° comma, 337 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usava violenza all'Ass.te della Polizia di Stato P.V. (pubblico ufficiale impegnato nella ricezione delle prime dichiarazioni orali rese da C.A.M. che era stata appena vittima di una rapina a mano armata) per costringerlo ad omettere quell'atto dell'ufficio (che V. era impegnato a compiere nella sua qualità di capo equipaggio dell'unità operativa della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, per prima giunta sul luogo della commissione del grave delitto immediatamente dopo la fuga del rapinatore), spingendo ripetutamente e stratonando energicamente il V. fino a portarlo all'esterno del «Centro Unico Prenotazioni» dell'Ospedale civile di Ostuni, e, poi, spostato il corpo di C.A.M. (frappostasi fra lui, da un lato, e l'Assistente V. e l'Assistente Capo F.F., giunto in soccorso del primo, insieme con il pari qualifica Q.C. dall'altro), riprendendo a spingere e stratonare ripetutamente la persona offesa (in modo da farle perdere più volte l'equilibrio), contestualmente cercando di colpirlo al volto e, inoltre, colpendolo con uno schiaffo alla guancia sinistra — subito prima di spingere con decisione anche l'Assistente Z., (che aveva cercato di frapporsi fra lui ed il collega V.) — e, poi, di nuovo colpendo in pieno volto il V. rimasto bloccato tra la ringhiera della «rampa invalidi» e gli altri presenti e, cercando di ulteriormente colpirlo con un pugno, non andato a segno in conseguenza del risolutivo intervento anche del Sovrintendente D.A. e dell'Assistente Capo A.M. i quali riuscivano finalmente a contenerlo nonostante i violenti strattoni ancora da lui portati in danno di tutti, in tal modo usando violenza anche nei confronti degli altri pubblici ufficiali, per opporsi loro mentre compivano gli atti di ufficio consistenti nell'andare in soccorso del collega primo aggredito e nel reprimere la commissione dei reati già in corso di esecuzione; in Ostuni, il 7 maggio 2012, ore 16.30 circa;

Capo B): artt. 81, 2° comma, 582, 1° e 2° comma, 585, 1° comma 1° ipotesi, 576, 1° comma nn. 1) e 5-bis, 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commettendo il fatto contro un agente di polizia giudiziaria nell'atto dell'adempimento delle sue funzioni ed al fine di eseguire il delitto di violenza ad un pubblico ufficiale contestato sub A), spingendo ripetutamente e stratonando energicamente l'Assistente della Polizia di Stato P.V. (pubblico ufficiale impegnato nella ricezione delle prime dichiarazioni orali rese da C.A.M. che era stata appena vittima di una rapina a mano armata) e, dopo vari tentativi falliti, colpendolo con uno schiaffo alla guancia sinistra ed attingendolo, poi, con un secondo colpo in pieno volto, cagionava a V. contusioni multiple e minori dalle quali derivava una malattia nel corpo guaribile in giorni cinque, salvo complicazioni; in Ostuni, il 7 maggio 2012, ore 16.30 circa».

Premesso in fatto

M.L.O. è stato tratto in arresto il giorno 7 maggio 2012 nella flagranza dei delitti in premessa indicati e presentato dinanzi al Tribunale per la convalida dell'arresto e la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p.; l'arresto è stato convalidato all'udienza del 9 maggio 2012, all'esito della quale l'imputato ha richiesto un termine a difesa ex art. 558 comma 7° c.p.p.

Alla successiva udienza del 3 ottobre 2012, è intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento con la conseguente formulazione delle richieste di prova delle parti.

L'istruttoria dibattimentale è stata espletata — attraverso l'acquisizione delle prove orali e documentali — nel corso delle udienze dell'8 maggio 2013, del 4 dicembre 2013 e del 7 maggio 2014.

Il 17 maggio 2014 è entrata in vigore nel nostro ordinamento la legge 28 aprile 2014 n. 67 (pubblicata nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2014) che, nel Capo II, ha introdotto l'istituto della «sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati maggiorenni».



Con le nuove disposizioni (artt. 168-*bis*, 168-*ter*, 168-*quater* c.p., da 464-*bis* a 464-*nonies*, 657 c.p.p.; 141-*bis* e 141-*ter* disp. att. c.p.p.), il legislatore ha previsto la «messa alla prova» sia quale causa di estinzione del reato, sia come possibilità di definizione alternativa del procedimento.

La disciplina processuale della «messa alla prova» è contenuta negli artt. 464-*bis* e ss. gg. c.p.p., che individua diversi termini di decadenza per la presentazione della richiesta, tutti ristretti al giudizio di primo grado (le conclusioni rassegnate dalle parti al termine dell'udienza preliminare, nel procedimento ordinario; la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio; quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato; il medesimo termine previsto dall'art. 461 c.p.p. per l'opposizione, nei procedimenti per decreto).

La legge n. 67/2014 non contiene una disciplina transitoria.

All'udienza dell'11 giugno 2014 (la prima utile successiva all'entrata in vigore della legge n. 67/2014) fissata per l'esame dell'imputato e la discussione di tutte le parti processuali, l'imputato M., assistito dal proprio difensore, ha avanzato richiesta di «sospensione del procedimento con messa alla prova» ai sensi del richiamato art. 464-*bis* c.p.p.; all'istanza è stata allegata — come previsto dall'art. 464-*bis* comma 4) secondo periodo c.p.p. — una «richiesta di elaborazione di un programma di trattamento ex art. 168-*bis* c.p. e 464-*bis* c.p.p.», indirizzata all'Ufficio esecuzione penale esterna di Brindisi in data 6 giugno 2014 e relativa ad entrambe le fattispecie delittuose in contestazione.

Il Tribunale, su richiesta della difesa, ha disposto la sospensione del dibattimento con rinvio all'udienza del 22 settembre 2014; tanto, anche:

a) in ragione dell'avvenuto superamento del termine stabilito dall'art. 464-*bis* comma 2° c.p.p. («la richiesta può essere proposta ... fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo») e dell'assenza nella legge n. 67/2014 di una disciplina transitoria riguardante i procedimenti per i delitti previsti dall'art. 168-*bis* c.p. che, al momento dell'entrata in vigore della normativa sulla «messa alla prova» per gli imputati adulti, avessero già superato le fasi processuali entro le quali può essere richiesta la sospensione del procedimento ex art. 464 comma 1° c.p.p.;

b) ritenuta la necessità di valutare l'applicabilità dell'istituto della «messa alla prova» anche ai processi in corso, in virtù del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo contenuto nell'art. 2 comma 2° c.p. e 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza della G.C. 17 settembre 2009 (Scoppola c/ Italia).

All'udienza del 22 settembre 2014 l'imputato ha depositato una proposta di «programma di trattamento» elaborato dall'U.E.P.E. di Brindisi ai sensi dell'art. 464-*bis* comma 4° c.p.p., reiterando la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole enunciandone oralmente le ragioni.

Il Tribunale si è riservato la decisione con rinvio alla successiva udienza del 17 dicembre 2014.

A scioglimento della riserva, ritiene il Tribunale doversi sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, 1° comma, Cast. ed all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848 (d'ora in avanti «CEDU»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con riferimento all'art. 464-*bis* comma 2° c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo».

In punto di rilevanza della questione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto previsti dagli artt. 168-*bis* c.p., 464-*bis* comma 4° e 464-*ter* comma 4° c.p.p., in quanto:

i reati oggetto di contestazione al capo A) della rubrica (artt. 336 e 337 c.p.) rientrano tra quelli elencati nell'art. 550 comma 2° c.p.p. per i quali il Pubblico Ministero esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio;

il delitto di cui all'art. 582 c.p. (contestato sub B) è punito con la pena della reclusione sino a tre anni, ossia con pena inferiore al limite edittale stabilito dall'art. 168-*bis* c.p., comma 1°, per l'accesso all'istituto («reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore, nel massimo, a quattro anni»); invero, l'esplicito riferimento contenuto nella norma unicamente alla «pena edittale» porta a ritenere che ai fini della ricorrenza del presupposto formale stabilito dall'art. 168-*bis* comma 1° c.p. non si debba tener conto delle circostanze aggravanti contestate o delle circostanze attenuanti eventualmente riconoscibili; nello stesso senso, peraltro, depono il mancato riferimento nella norma - ai fini della determinazione del limite di pena previsto per l'accesso all'istituto - all'eventuale concorso di circostanze attenuanti o aggravanti, diversamente da quanto accade in altre disposizioni del codice di rito (artt. 33-*bis* comma 2° e 266,



comma 1° lett. A e B, che rimandano all'art. 4 c.p.p.; 278 c.p.p., 379 c.p.p.; 550 comma 1° c.p.p.) in cui ai fini della determinazione della pena è espressamente prevista la necessità della valutazione anche delle circostanze aggravanti ad effetto speciale o di talune circostanze aggravanti e attenuanti comuni;

il limite oggettivo stabilito dall'art. 168-*bis* comma 1° c.p. non è determinato attraverso il riferimento alla pena edittale complessiva (come accade, ad esempio, nell'art. 444 c.p.p. per l'accesso al rito del patteggiamento), prevedendo la norma l'indicazione dei «procedimenti per reati puniti» con la sola pena pecuniaria o con pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, nonché ai «delitti indicati nel comma 2° dell'art. 550 c.p.p.»; da tanto deriva la possibilità di accedere all'istituto premiale anche in caso di cumulo, all'interno del procedimento, di più reati rientranti nella previsione normativa ma con pena edittale complessiva superiore alla soglia indicata;

il contenuto del «programma di trattamento» elaborato d'intesa con l'U.E.P.E. di Brindisi si presenta conforme al modello legale del «contenuto della prova» indicato negli artt. 168-*bis* c.p. e 464-*bis*, 464-*ter* e 464-*quater* c.p.p. e ne soddisfa i requisiti, prevedendosi in particolare:

a) lo svolgimento di un'attività di volontariato presso l'Associazione sportiva ASD Ostuni 1945; tale ente, peraltro, con dichiarazione del 6 giugno 2014 depositata unitamente alla richiesta di sospensione del procedimento, aveva comunicato la «propria disponibilità affinché il M. ... possa svolgere attività socialmente utile presso la nostra sede in Ostuni»; nella stessa dichiarazione, il rappresentante di detta Associazione comunicava l'avvio, con il concerto dell'Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Ostuni, di un progetto per la «socializzazione ed aggregazione per ragazzi di nazionalità estera (Albania e Marocco)»; ininfluente, in proposito, appare la circostanza valorizzata dal P.M. che il M. rivesta attualmente la qualifica di dirigente dell'Associazione sportiva indicata, poiché il «programma di trattamento» prevede la propria partecipazione — secondo un calendario prestabilito — alle iniziative dell'associazione medesima, nella prospettiva dell'assunzione di un ruolo attivo e non meramente formale; mette conto segnalare, in ogni caso, che in data 9 dicembre 2014 il M. ha depositato una «dichiarazione di disponibilità» dell'U.S. Lightning-Pallavolo di Ostuni a consentire allo stesso M. di espletare attività di volontariato presso la predetta società con «mansioni organizzative o di segreteria»; l'U.E.P.E. di Brindisi ha aderito alla proposta di modifica del programma di trattamento nel senso indicato dall'imputato;


b) lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso il Servizio Emergenza Radio di Ostuni, mediante «lo svolgimento di disbrigo pratiche di segreteria»; in proposito si osserva che l'art. 168-*bis* c.p. non esige che gli enti e le organizzazioni beneficiarie delle prestazioni dell'imputato da ammettere alla messa alla prova siano legate da un rapporto di convenzione con l'Amministrazione, né richiama il D.M. 26 marzo 2001 che prevede l'obbligo per il giudice di attingere all'elenco degli enti convenzionati;

il M. si è concretamente attivato per il risarcimento dei danni arrecati alla persona offesa V.P., ossia il pubblico ufficiale che ha riportato le lesioni personali in contestazione al capo B); l'imputato ha, infatti, prodotto un «verbale di remissione di querela» in data 11 giugno 2014 in cui il V. ha dichiarato «di voler rimettere a tutti gli effetti di legge la querela presentata presso il Commissariato di P.S. di Ostuni in data 7 maggio 2012 ... contro M.L.O.», dichiarando altresì di essere stato «integralmente risarcito dall'Avv. M.L.O. di ogni danno subito in dipendenza dei fatti per cui era querela»; ulteriormente indicativa della volontà dell'imputato di porre rimedio alle conseguenze dannose derivanti dalle proprie condotte è la circostanza che — nell'ambito del procedimento penale n. 61/2014 R.G. che lo vendeva imputato per il delitto di cui all'art. 341-*bis* c.p. consumato sempre il giorno 7 maggio 2012 nel medesimo contesto dei fatti oggetto del presente procedimento — egli ha beneficiato della causa di estinzione del reato prevista dalla norma incriminatrice violata a seguito di integrale risarcimento del danno nei confronti delle persone offese (tutti gli agenti della Polizia di Stato intervenuti) e dell'ente di appartenenza dei medesimi (il Ministero dell'interno - Questura di Brindisi; *cf.* sentenza n. 373 emessa in data 4 febbraio 2014 dal Tribunale di Brindisi);

sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 c.p. può formularsi un giudizio di idoneità del programma di trattamento presentato, nonché una prognosi favorevole circa il pericolo di recidiva nel reato da parte dell'imputato; tanto anche in considerazione del proprio stato di incensuratezza e delle stesse modalità dei fatti contestati, connotati da dolo d'impeto e, perciò, da ritenersi del tutto occasionali (C.A.M., ossia la vittima dalla rapina che gli agenti della Polizia di Stato erano intenti ad ascoltare per assumere le prime informazioni sull'accaduto, è coniuge del M.);

non ricorrono le cause ostative previste dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p., né allo stato ricorre l'evidenza manifesta tale da giustificare la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;

l'imputato, per ovvie ragioni, non ha già beneficiato di tale causa di estinzione del reato.



Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il M. avrebbe potuto accedere alla messa alla prova in relazione a tutti i delitti oggetto di contestazione se, al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67, non fosse già stato oltrepassato il termine di decadenza stabilito dall'art. 464-*bis* comma 2° c.p.p. con riferimento al giudizio direttissimo.

La norma oggetto di impugnazione (cioè l'art. 464-*bis* comma 2° c.p.p.) introduce, quindi, un limite all'applicabilità retroattiva della nuova e più favorevole disciplina della «messa alla prova» per gli imputati adulti, allorché, al momento dell'introduzione dell'istituto premiale, sia stata superata la fase processuale entro la quale la sospensione del procedimento con la messa alla prova può essere richiesta dall'imputato.

Osservato, in punto di non manifesta infondatezza della questione.

In numerose pronunce la Corte costituzionale ha affermato che il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo — previsto a livello di legge ordinaria dall'art. 2, commi 2°, 3° e 4° c.p. — non è stato costituzionalizzato dall'art. 25 comma 2° Cost. — che si limita a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe — bensì dall'art. 3 Cost. (C. cost. n. 394/2006).

In questa prospettiva, il richiamato principio è derogabile ad opera della legislazione ordinaria, allorché ricorra una valida ragione giustificativa connessa alla salvaguardia di controinteressi di analogo rilievo costituzionale; così, ad esempio, la deroga al principio di retroattività della legge penale più favorevole introdotta dalla c.d. «Legge ex Cirielli» nella parte in cui escludeva l'operatività dei nuovi e più favorevoli termini di prescrizione per i procedimenti pendenti in grado di appello o di cassazione, è stata giustificata — e dunque non è irragionevole — dall'interesse di «evitare la dispersione delle attività processuali» già svolte nei precedenti gradi di giudizio, ossia di un interesse di rilievo costituzionale connesso «all'efficienza ed alla salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale» (C. cost. n. 72/2008).

Il principio di retroattività della legge penale più favorevole, come è noto, è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario, in particolare dall'art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977 n. 881 — e dall'art. 49, comma 1°, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati.

Ancor prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, peraltro, la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva ritenuto che il principio della retroattività della *lex mitior* facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, come tale, dovesse essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia stessa garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario (sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; tale principio è stato successivamente ribadito dalle sentenze 11 marzo 2008, Jager, C-420/06, e 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11).

La discussione sul fondamento costituzionale del principio della retroattività della legge penale favorevole e sui margini della sua derogabilità ha subito un significativo impulso con la pronuncia della nota sentenza della Grande Camera della Corte EDU 17 settembre 2009 (Scoppola c/ Italia): per la prima volta è stato affermato che l'art. 7 par. 1 della Convenzione non sancisce solo il principio dell'irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche quello della retroattività della legge penale meno severa (succedutasi dalla commissione del fatto e sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna), traducendosi nella norma secondo la quale, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato (questo orientamento è stato confermato nella successiva sentenza 27 aprile 2010, Morabito c/ Italia).

Il principio in questione, per quanto stabilito dall'art. 15, par. 2°, CEDU, assume valore assoluto ed inderogabile, come tale insuscettibile di subire limitazioni o restrizioni ad opera delle autorità statali dettate dall'esigenza di salvaguardia di concorrenti interessi generali.

Tanto premesso, la giurisprudenza costituzionale ha, in più occasioni, stabilito che le norme della CEDU — nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1) — integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso



dall'art. 117, comma 1° Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (sentenze n. 113 e n. 1 del 2011, n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010, n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; sulla perdurante validità di questa ricostruzione dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, sentenza n. 80 del 2011).

La Corte ha, inoltre, chiarito che l'art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l'espressione «obblighi internazionali» in esso contenuta si riferisce «alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 ed 11 Cost. Così interpretato, l'art. 117, primo comma, Cost. ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117, comma 1°, Cost.» (sentenza n. 311/2009).

Pertanto, il principio di retroattività *in mitius* ha assunto una propria autonomia e, attraverso l'art. 117, comma 1° Cost., ha acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo (C. cost. n. 393/2006).

Il complesso delle garanzie stabilite dall'art. 7 CEDU si applica alla norme di diritto penale sostanziale (cioè alle «disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono»), nel cui novero la sentenza Scoppola ha ricondotto l'art. 442 c.p.p., sul rilievo che «la qualifica nel diritto interno del testo di legge interessato non può essere determinante. In effetti, se è vero che gli artt. 438, 441-443 descrivono il campo di applicazione e le fasi processuali del giudizio abbreviato, rimane comunque il fatto che il comma 2° dell'art. 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere... Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l'art. 442 comma 2° c.p.p. sia una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato. Essa ricade, dunque, nel campo di applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 7, par. 1, della Convenzione».

L'esigenza della verifica dell'effettivo carattere «sostanziale» della norma penale oggetto di scrutinio e, come tale, suscettibile di rientrare «nella protezione offerta dall'art. 7 CEDU», è stata ulteriormente ribadita dalla Corte EDU nella sentenza «Del Rio Prada c/ Spagna».

Nell'occasione, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con l'art. 7 CEDU della c.d. «dottrina Parot» (si trattava di un diverso e successivo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità spagnola circa l'applicazione di alcuni benefici penitenziari), la Corte di Strasburgo ha confermato che:

«per rendere effettiva la protezione offerta dall'articolo 7, la Corte deve rimanere libera di andare oltre le apparenze e valutare da sola se una particolare misura equivale in sostanza a una “pena” ai sensi di questa disposizione (si vedano Welch, sopra citata, § 27, e Jamil, sopra citata, § 30)».

L'istituto della «sospensione del procedimento con messa della prova» per gli imputati adulti introdotto dalla legge n. 67/2014 cumula sia profili di carattere sostanziale (trattandosi di una «nuova causa di estinzione del reato inserita nel codice penale conseguente all'adempimento di un programma che implica misure limitative della libertà del soggetto»), che di carattere processuale («avendo il legislatore previsto specifici momenti processuali per la proposizione della richiesta»).

In questo senso si sono espressi sia alcuni giudici di merito (Tribunale di Torino, ordinanza del 21 maggio 2014, Tribunale di Genova, ordinanza del 7 ottobre 2014; Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto del 4 dicembre 2014), sia la Corte di cassazione, Sezione IV che, con ordinanza del 9 luglio 2014, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilità nel giudizio di cassazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Nella citata pronuncia, la Corte ha, nondimeno, evidenziato che «gli effetti di carattere sostanziale dell'istituto... potrebbero deporre per una interpretazione estensiva della norma ai fatti pregressi ed ai procedimenti pendenti, sia per l'applicazione dell'art. 2, comma 4°, c.p. sia per coerenza alla significativa evoluzione della giurisprudenza sul principio di retroattività della *lex mitior*, alla luce delle fonti internazionali e comunitarie e dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo, che hanno portato a mitigare anche il principio di intangibilità del giudicato (v. Sezioni Unite, 24 ottobre 2013, 7 maggio 2014, n. 18821, Ercolano)».

Il Giudice di legittimità ha, altresì, richiamato la giurisprudenza costituzionale in forza della quale anche il principio di retroattività della *lex mitior* può subire deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da valida giustificazione (C. cost. n. 236/2011), pur avvertendo che «ritenere l'inapplicabilità della messa alla prova ai processi in corso che si trovano in una fase processuale successiva a quelle indicata negli artt. 464-bis e 464-ter c.p.p. rischierebbe



di dare ingresso ad una disparità di trattamento tra gli imputati il cui processo risulta pendente in primo grado nella fase anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento, che possono avvalersi di questo nuovo istituto, e gli imputati il cui processo si trova in una fase più avanzata».

«Tale soluzione», continua la Corte, «contrasterebbe con l'art. 2, comma 4º, c.p. in tema di retroattività della *lex mitior* che, pur avendo rango diverso dal principio di irretroattività della norma incriminatrice, di cui all'art. 25, comma 2º, Cost., non è privo di fondamento costituzionale. Questo fondamento è stato individuato nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice (v. sentenza della Corte costituzionale n. 236/11)».

Al principio di eguaglianza — come primario parametro di riferimento per valutare la compatibilità della nuova causa di estinzione del reato con l'attuale assetto costituzionale — rimanda in termini espliciti anche la pronuncia n. 25627 del 31 luglio 2014, con cui la Corte di cassazione ha affermato l'inapplicabilità nel giudizio di cassazione della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 67/2014:

«La Corte costituzionale ha prima ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, “il principio di eguaglianza costituisce non solo il fondamento ma anche il limite dell'applicabilità retroattiva della *lex mitior*». Mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, costituisce un valore assoluto ed inderogabile, quella della retroattività *in mitius* è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo».

Tali interessi, nel caso in questione, sono individuabili «con riferimento ai valori costituzionali dell'efficienza della giurisdizione e della ragionevole durata del processo», dal momento che «i contesti processuali del processo che non sia giunto a sentenza in primo grado e di quelli che si trovano in fase di impugnazione» sono «assolutamente, strutturalmente e dal punto di vista sistematico, del tutto differenti e non» permettono «di dare applicazione retroattiva alla nuova disciplina, a ciò potendo giungersi solo con esplicita, specifica ed articolata scelta sistematica del legislatore, con un'eventuale disciplina transitoria».

Secondo questa impostazione, deve perciò ritenersi, non presenterebbe profili di «irragionevolezza» l'eventuale ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto a tutti i procedimenti di primo grado che — pur avendo superato la dichiarazione di apertura del dibattimento — non siano stati ancora definiti con sentenza, il che rimanda alle argomentazioni contenute nella sentenza n. 393/2006 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 10, comma 2º, legge n. 251/05 in relazione alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento».

Tuttavia non può mancarsi di ribadire che, come evidenziato dalla dottrina, a partire dalla sentenza «Scoppola» lo «status costituzionale» della retroattività della norma penale più favorevole deriva non più dal solo canone dell'eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., ma anche e soprattutto — per effetto dell'intermediazione dell'art. 117, 1º comma, Cost. — dall'art. 7 CEDU, le cui, disposizioni, come premesso, rientrano tra quelle non derogabili dagli ordinamenti interni neppure in situazioni di emergenza (art. 15 CEDU).

Alla luce dei principi affermati in «Scoppola», quindi, anche il principio della retroattività della *lex mitior* gode del medesimo canone di assolutezza previsto per il divieto della irretroattività in *peius*, nei limiti riconosciuti dalla Corte europea, ossia riguardo alla successione di «disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono» intervenuta prima della sentenza definitiva di condanna.

A tal proposito, con la sentenza n. 393/2006 — riguardante la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma transitoria contenuta nella legge c.d. «ex Cirielli» in materia di applicazione della nuova disciplina della prescrizione — la Corte costituzionale aveva precisato che l'ambito di operatività del principio di retroattività *in mitius* non deve essere limitato alle sole disposizioni concernenti la misura della pena, ma va esteso a tutte le norme sostanziali che, pur riguardando profili diversi dalla sanzione in senso stretto, incidono sul complessivo trattamento riservato al reo; infatti, «la norma del codice penale (che sancisce la regola generale della retroattività della *lex mitior*) deve essere interpretata, ed è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità), nel senso che la locuzione «disposizioni più favorevoli al reo» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche *in melius* alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato».



Ebbene, sulla scorta delle considerazioni che precedono — in particolare delle richiamate sentenze «Scoppola» e «Del Rio Prada» che hanno considerato irrilevante la qualifica come «processuale» attribuita dal diritto interno a norme in realtà idonee ad incidere sul trattamento sanzionatorio — non può negarsi la spiccata prevalenza della natura «sostanziale» in ambito convenzionale delle nuove norme sulla «messa alla prova» di cui alla legge n. 67/2014 che, introducendo un istituto idoneo a condurre all'estinzione del reato, sono suscettibili di incidere in termini oltremodo significativi sulla punibilità dell'autore della condotta illecita, ed in particolare sull'an della risposta punitiva dell'ordinamento.

Il carattere prevalentemente sostanziale dell'istituto si evince, peraltro, dalle finalità che hanno accompagnato la sua introduzione, individuabili non solo in ragioni deflattive ma anche nelle esigenze specialpreventive e risocializzatrici come emerge dalla centralità della previsione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità.

Il Tribunale non ignora la posizione della Corte costituzionale sul tema della retroattività in mitior della legge penale più favorevole, espressa con la sentenza n. 236/2011 (con tale pronuncia è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'inapplicabilità della disciplina sulla prescrizione introdotta dalla legge n. 251/05 ai processi pendenti in grado di appello o in cassazione).

Nell'occasione, la Consulta ha affermato la «derogabilità» del principio di retroattività della norma più favorevole — anche al metro dell'art. 117 comma 1° Cost. e, tramite esso, all'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo — «in presenza di particolari ragioni giustificative», nel caso di specie ravvisabili nella tutela di «interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo», come «la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale, oltre al principio di effettività del diritto penale».


A questa conclusione il giudice delle leggi è pervenuto sul rilievo, tra gli altri, che nella sentenza «Scoppola» «nulla la Corte ha detto per far escludere la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività *in mitius* subisca deroghe o limitazioni»; del resto, si è fatto osservare, la sentenza della Corte europea riconosce essa stessa un limite — quello del giudicato — all'operatività del principio in questione, da tanto derivando l'implicita affermazione della sua non assolutezza.

Tuttavia, nella stessa pronuncia i giudici costituzionali hanno riconosciuto «al principio di retroattività *in mitius* una propria autonomia», poiché detto principio «ha ora, attraverso l'art. 117, primo comma, Cost., acquistato un nuovo fondamento con l'interposizione dell'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo».

Ed allora, dal nuovo rango convenzionale e costituzionale assegnato al richiamato principio non può non farsi discendere la conseguenza — evidenziata da autorevole e condivisibile dottrina — che eventuali deroghe a detto principio potrebbero giustificarsi solo in ragione della tutela di «contro interessi di rango omogeneo al diritto fondamentale cui si intende eccettuare»; l'integrazione attraverso il parametro dell'art. 117, comma 1° Cost. indurrebbe, così, ad escludere che il principio della retroattività della *lex mitior* possa essere bilanciato rispetto a contrapposte esigenze «connesse a fattori interni allo svolgimento della funzione giurisdizionale» ed eventualmente sacrificato rispetto a tali istanze.

D'altra parte, e in senso generale, nella sentenza n. 317/2009 la Corte costituzionale aveva chiarito che, «con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. Se si assume questo punto di partenza nella considerazione delle interrelazioni normative tra i vari livelli delle garanzie, si arriva facilmente alla conclusione che la valutazione finale circa la consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe sul legislatore nazionale di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU — nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte europea ai sensi dell'art. 32 della Convenzione — l'obbligo che parimenti incombe sul giudice comune di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali e l'obbligo che infine incombe sulla Corte costituzionale — nell'ipotesi di impossibilità di una interpretazione adeguatrice — di non consentire che continui ad avere efficacia nell'ordinamento giuridico italiano una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale. Del resto, l'art. 53 della stessa Convenzione stabilisce che l'interpretazione delle disposizioni CEDU non può implicare livelli di tutela inferiori a quelli assicurati dalle fonti nazionali».

Da tale premessa i giudici costituzionali avevano fatto discendere l'affermazione che non può consentirsi «che si determini, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno, ma neppure può» ammettersi «che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale. La conseguenza di questo ragionamento è che il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti».



Nel concetto di massima espansione delle tutele «deve essere compreso, come già chiarito nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela. Questo bilanciamento trova nel legislatore il suo riferimento primario, ma spetta anche a questa Corte nella sua attività interpretativa delle norme costituzionali».

Aveva, quindi, concluso la Corte che «il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento deve essere di segno positivo, nel senso che dall'incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana deve derivare un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali».

In conclusione, alla luce del nuovo inquadramento convenzionale (art. 7 CEDU) e costituzionale (art. 117, comma 1° Cost.), il principio della retroattività della legge penale più favorevole gode di una copertura «più intensa» e, quindi, potrà sopportare deroghe ed eccezioni solo in funzione della tutela di antagonisti «diritti fondamentali» della persona riconosciuti a livello convenzionale.

Nel nuovo paradigma del raffronto diretto con il principio di legalità convenzionale espresso dalla norma interposta (art. 7 CEDU), ritiene perciò il Tribunale che istanze quali «l'efficienza del processo», «la tutela dei destinatari della giurisdizione», «la dispersione delle attività processuali già compiute», la «ragionevole durata del processo», non possano considerarsi sovraordinate — semmai del tutto recessive — rispetto al fondamentale diritto dell'imputato di accedere, in ogni momento, ad un sopravvenuto istituto idoneo a determinare l'estinzione del reato a lui ascritto.


D'altra parte, in più occasioni la Corte costituzionale ha escluso che «valori costituzionali» coinvolti nel processo possano essere vanificati rispetto ad istanze riferibili ad un utile ed efficace svolgimento della funzione giurisdizionale (cfr. ord. n. 204 del 22 giugno 2001; ord. n. 399 dell'11 dicembre 2001; ord. n. 458 del 19 novembre 2002, riguardanti in particolare il principio della «ragionevole durata del processo»).

A ben vedere, diversamente che per la materia della prescrizione — oggetto di scrutinio nella sentenza n. 236/11 — le richiamate istanze in ogni caso non risulterebbero significativamente frustrate per effetto dell'applicazione retroattiva della nuova disciplina della «sospensione del procedimento con messa alla prova per imputati maggiorenni» (attraverso, cioè, l'applicazione dell'istituto ai procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014 abbiano superato la fase processuale della «dichiarazione di apertura del dibattimento»).

In particolare, per quel che in questa sede rileva, il materiale probatorio raccolto nel corso del dibattimento (si pensi ad eventuali ammissioni di addebiti, a condotte riparatorie, a particolari circostanze e modalità del fatto contestato che valgano a connotarlo in termini di minore offensività) potrebbe essere proficuamente recuperato *in favor rei* ai fini del giudizio sull'idoneità del programma di trattamento presentato — giudizio che l'art. 464-*quater* comma 3° stabilisce debba essere effettuato «sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.» — sulla sua durata e, soprattutto, per la formulazione della prognosi di non recidiva (laddove, per esempio, le evidenze processuali rimandino al carattere occasionale della condotta criminosa o valgano concretamente ad apprezzare i «motivi a delinquere»); tanto ove viepiù si consideri che tra i limiti soggettivi per l'accesso all'istituto il legislatore non ha indicato il «recidivo».

Nello stesso senso, il rischio della «dispersione» dell'attività processuale svolta sarebbe salvaguardato dalla possibilità di utilizzare ai fini della decisione le prove già acquisite, in caso di revoca o esito negativo della prova: in quest'ultima evenienza, infatti, gli artt. 464-*septies*, comma 2°, c.p.p. e 464-*octies*, comma 4°, c.p.p. stabiliscono che «il processo riprende il suo corso», in tal modo sottintendendo — o comunque non escludendo — la piena utilizzabilità dei risultati di tutti gli atti processuali fino a quel momento compiuti, attraverso l'impiego di un termine («il processo») astrattamente riferibile anche all'ipotesi in cui sia stata già svolta l'istruttoria dibattimentale con relativa assunzione di prove.

Finalità «recuperatorie», di salvaguardia dell'effettività della giurisdizione e di tutela dei suoi destinatari (in particolare le parti offese) sono sottese, inoltre, ad ulteriori disposizioni della legge n. 67/2014 che si presentano strutturalmente compatibili anche con l'eventualità di un accesso all'istituto nella fase «dibattimentale»; tra queste si segnalano:



l'art. 168-ter comma 1° c.p., secondo cui «durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione è sospeso»; l'art. 464-quater, comma 8°, c.p.p., che esclude la contemporanea sospensione del processo civile prevista, in via generale, dall'art. 75, comma 3° c.p.p.; l'art. 657-bis c.p.p., che riconosce la computabilità del periodo di prova, eseguito con esito negativo, ai fini della determinazione della pena da eseguire.

In relazione a tali profili, peraltro, la scelta del Legislatore di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discrimine temporale per l'accesso alla «messa alla prova» nel giudizio direttissimo non risulterebbe conforme a ragionevolezza, poiché l'attività processuale in ipotesi compiuta non sarebbe del tutto vanificata da un'eventuale accesso all'istituto premiale.

Da ultimo è il caso di segnalare che l'applicazione della «messa alla prova» oltre il termine tassativo indicato nell'art. 464-bis comma 2° c.p.p., risulterebbe conforme all'obiettivo di deflazione carceraria che — all'indomani della sentenza della Corte EDU 8 gennaio 2013, Torreggiani — ha accompagnato e giustificato l'introduzione dell'istituto in commento.

Sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, l'art. 464-bis comma 2° c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo», non è compatibile con il principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7 CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte europea.

È noto che le sentenze della Corte EDU non sono in alcun modo equiparabili a quelle della Corte di Giustizia del Lussemburgo, adita in via pregiudiziale o nell'ambito di una procedura di infrazione.

Il giudice ordinario, quindi, non può risolvere il contrasto tra legge interna e norma convenzionale evidenziato dalla Corte di Strasburgo, provvedendo egli stesso a disapplicare la prima, presupponendo ciò il riconoscimento di un primato delle norme contenute nella Convenzione e/o delle sentenze della Corte EDU, analogo a quello conferito al diritto dell'Unione Europea ed alle sentenze della Corte di Giustizia, che incidono direttamente nell'ordinamento nazionale e possono determinare addirittura la disapplicazione delle norme interne eventualmente contrastanti.

La giurisprudenza costituzionale, a partire dalle richiamate nn. 348 e 349 del 2007, è costante nell'affermare che «le norme della CEDU — nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione (art. 32, 1, della Convenzione) — integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, comma 1°, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (sentenze n. 1 e 113 del 2011; nn. 138, 187 e 196 del 2010; nn. 311 e 317 del 2009; n. 39 del 2008).

Il Giudice delle leggi — a fronte di un orientamento della giurisdizione amministrativa circa un asserito inserimento nel diritto dell'Unione europea della CEDU compiuto dall'art. 6, par. 2, del Trattato sull'Unione europea, così come modificato nel dicembre 2009 a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (Cons. Stato n. 1220 del 2 marzo 2010; Tar Lazio, n. 11984 del 18 maggio 2010) — ha ritenuto la perdurante validità della detta ricostruzione pur dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Con la sentenza n. 80/2011, infatti, la Corte costituzionale ha sottolineato che il riferimento all'art. 6, par. 2, T.U.E. è prematuro, nelle more dell'adesione dell'U.E. alla CEDU, ed ha precisato soprattutto che il richiamo alla CEDU operato dal diritto dell'Unione viene in rilievo con esclusivo riguardo ai casi in cui il giudice italiano deve valutare fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

La Consulta ha anche chiarito che «l'art. 117 Cost., comma 1°, ed in particolare l'espressione «obblighi internazionali» in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 ed 11 Cost. Così interpretato, l'art. 117, comma 1° Cost., ha colmato la lacuna prima esistente rispetto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art. 117 comma 1° Cost.» (sentenza n. 311/2009, richiamata nella sentenza n. 236/2011).



In presenza di un contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, però, «il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica» (sentenze n. 113/2011, n. 93/2010, nn. 239 e 311 del 2009).

L'esito negativo di tale verifica e il contrasto non componibile in via interpretativa impongono al giudice ordinario — che non può disapplicare la norma interna né farne applicazione, per il ritenuto contrasto con la CEDU e quindi con la Costituzione — di sottoporre alla Consulta la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, comma 1°, Cost. (sentenza n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e n. 311 del 2009), attraverso un rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che l'eventuale operatività della norma convenzionale, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, deve passare attraverso una declaratoria d'incostituzionalità della normativa interna di riferimento o, se del caso, l'adozione di una sentenza interpretativa o additiva.

Competerà, inoltre, al Giudice delle leggi, ove accerti il denunciato contrasto tra norma interna e norma della CEDU, non risolvibile in via interpretativa, verificare se la seconda, che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale, si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Carta fondamentale, ipotesi questa che porterà ad escludere l'idoneità della norma convenzionale ad integrare il parametro costituzionale considerato (sentenze nn. 113 e 303 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 del 2009; nn. 348 e 349 del 2007).

Delineati i rapporti tra CEDU e diritto interno, tornando al tema oggetto di scrutinio, ritiene il Tribunale che il riscontrato divario tra l'art. 464-bis comma 2° c.p.p. e l'art. 7 CEDU non sia superabile in via interpretativa.

A questa conclusione si perviene sulla base della considerazione che l'istituto della «messa alla prova» per gli imputati adulti presenta, come già ricordato, anche una connotazione tipicamente processuale, poiché «il beneficio della possibile estinzione del reato è strettamente connesso alla peculiare procedura che deve essere seguita, l'uno risultando inscindibilmente legato ad una *ratio* deflattiva che impedisce ogni efficacia del beneficio autonoma, quindi al di fuori del peculiare rito» (così Cass. n. 25627 del 31 luglio 2014).


L'effetto sostanziale che l'istituto premiale è suscettibile di produrre risulta rigidamente vincolato a termini processuali espressi e tassativi, superabili solo attraverso una pronuncia della Corte costituzionale che, intervenendo sulla norma censurata, renda accessibile la «messa alla prova» oltre il termine della «dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo».

Alla luce delle considerazioni su esposte appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, 1° comma, Cost. ed all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con riferimento all'art. 464-bis comma 2° c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo».

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 117, 1° comma, Cost. ed all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con riferimento all'art. 464-bis comma 2° c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo».



Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio, con sospensione del corso della prescrizione del reato.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al sig. presidente del Senato ed al sig. presidente della Camera dei deputati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Brindisi, 17 dicembre 2014

Il Giudice: CACUCCI

15C00152

N. 95

Ordinanza del 22 dicembre 2014 del Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Società Mapia S.r.l. contro Comune di Acquaviva delle Fonti, Regione Puglia e Lega nazionale per la difesa del cane - Sezione di Turi.

Animali - Norme della Regione Puglia - Interventi per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo - Previsione che le associazioni iscritte nell'apposito Albo regionale possono, mediante convenzioni, senza fini di lucro, con i Comuni: a) costruire e gestire rifugi per cani; b) svolgere compiti di assistenza volontaria ai canili sanitari e ai rifugi; c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile; d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 - Previsione che il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, la cui gestione è esercitata in proprio o affidata in convenzione, previa formale concessione alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e, in via subordinata, della sfera di competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

- Legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, art. 14, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 45 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo.

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE QUINTA)

Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6970 del 2014, proposto dalla Società Mapia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Bux, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato - Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

CONTRO

Comune di Acquaviva delle Fonti;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Giuseppa Scattaglia, con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione in Roma, via Barberini 36;



NEI CONFRONTI DI

Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Turi;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari, Sezione II, n. 811/2014, resa tra le parti, concernente l'affidamento della gestione del canile comunale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista, in particolare, la sentenza non definitiva della Sezione 11 dicembre 2014, n. 6103;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Berardengo, per delega di Bux, e Scattaglia;

La M.A.P.I.A. s.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. per la Puglia impugnando il bando, pubblicato il 3 aprile 2013, della gara indetta dal comune di Acquaviva delle Fonti per l'affidamento del servizio di gestione del canile comunale (canile rifugio e sanitario), del quale la società era gestore uscente, nella parte in cui tale atto restringeva la partecipazione alla procedura selettiva alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale. E poiché la gara si era conclusa, subito dopo, con l'affidamento del servizio all'associazione animalista "Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Turi BA", anche tale aggiudicazione veniva investita dall'impugnativa.

Dal momento che la clausola di bando in contestazione era sostanzialmente riprodotiva dell'art. 14, della L.R. n. 12/1995, come modificato dalla L.R. n. 4/2010, la ricorrente denunciava anche l'incostituzionalità del comma 2 bis di tale articolo con riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Carta.

La Regione Puglia si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

All'esito il Tribunale adito, con la sentenza n. 811/2014 in epigrafe, respingeva il ricorso.

La società soccombente insorgeva indi avverso tale decisione proponendo appello a questa Sezione, con il quale riproponeva le proprie domande, doglianze e prospettazioni, contestando gli argomenti sulla base dei quali il primo Giudice le aveva disattese.

La Regione Puglia resisteva anche in questo grado di giudizio all'impugnativa avversaria, deducendo l'infondatezza dell'appello e concludendo per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

1. La Sezione, che con separata sentenza non definitiva 11 dicembre 2014 n. 6103 ha respinto tutti i motivi d'appello diversi da quello oggetto, in questa sede, di residuo scrutinio, ritiene di sollevare con la presente ordinanza, anche alla luce della corrispondente eccezione della parte ricorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2 bis, l. reg. Puglia 3 aprile 1995 n. 12 - Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo - come introdotto dall'art. 45, l. reg. Puglia 25 febbraio 2010 n. 4, comma in base al quale: "Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute".

Tale norma è stata espressamente riprodotta nella clausola di bando oggetto del giudizio principale, e, come tale, è stata contestata in ragione del rapporto conflittuale in cui si pone rispetto alla regola di legge statale recata dall'art. 4, comma 1, l. 14 agosto 1991 n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, comma che è stato dapprima sostituito dal comma 829 dell'art. 1, l. 27 dicembre 2006 n. 296 e, in seguito, modificato dai commi 370 e 371 dell'art. 2, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La pertinente norma statale dispone quanto segue: "I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti".



Quest'ultima disposizione, dettata in tema di accesso dei "Privati" alle convenzioni per la gestione dei canili, è suscettibile di essere riguardata quale regola posta a tutela della concorrenza, o se non altro, ma in ultima analisi, quale principio fondamentale inerente alla materia oggetto della fonte legislativa regionale.

Con tale previsione il legislatore statale ha espresso con sufficiente chiarezza l'intenzione di non operare alcuna riserva in favore delle predette associazioni, ammettendo a concorrere ai fini dei relativi affidamenti, a tutela appunto della concorrenza, anche ogni altro soggetto privato (pur con il temperamento costituito dalla inserzione nelle loro strutture di volontari delle associazioni stesse per la gestione di specifiche aree di attività).

Viceversa, l'art. 14, comma 2 bis, l. reg. Puglia n. 12 del 1995 - introdotto dalla l. reg. n. 4 del 2010 posteriormente alla novella legislativa statale del 2007 - denota l'intenzione del legislatore regionale di riservare alle associazioni iscritte a tale Albo la gestione sia dei canili sanitari che dei canili rifugio (dei quali si occupano, rispettivamente, gli artt. 8 e 9 della stessa l. reg. n. 12 del 1995), che i Comuni non intendano esercitare in proprio.

2. La Sezione, anticipati così i termini del conflitto che forma il nucleo della questione di costituzionalità che si intende sollevare, ritiene utile, per offrire un adeguato inquadramento della vicenda contenziosa, ma anche per far meglio constare la rilevanza della questione stessa, riportare di seguito le considerazioni poste a motivazione della sentenza non definitiva che si è contestualmente deliberata.

"...La clausola di bando formante oggetto d'impugnazione non costituisce se non la lineare e pressoché automatica applicazione di una specifica norma legislativa regionale, la quale fornisce alla clausola invisa alla ricorrente una piena copertura.

Di conseguenza le molteplici argomentazioni svolte, con i primi motivi di ricorso, per evidenziare dei supposti elementi di conflitto della clausola *sub judice* con altri dati normativi (in particolare, con la legge n. 266/1991, nonché con l'art. 2, comma 371, della legge n. 244/2007) non potrebbero in alcun modo tradursi *recta* via nell'illegittimità della clausola impugnata, bensì potrebbero condurre, al più, a far dubitare dell'incoerenza con il sistema ordinamentale della norma regionale di cui la clausola rimane, comunque, fedele espressione.

Ciò posto, poiché la ricorrente dedica un'apposita sezione della propria impugnativa alla prospettazione di dubbi di legittimità costituzionale a carico della norma regionale in discussione (pag. 25 e segg. dell'appello), è in occasione della disamina di tale sezione che si avrà riguardo al relativo aspetto della controversia (*infra*, nel paragrafo 3).

Quanto ai richiami che parte ricorrente fa ai momenti di conflitto che esisterebbero con la legge n. 266/1991 (la legge-quadro sul volontariato) va qui ad ogni modo osservato, da un lato, che la disciplina di settore sugli animali di affezione e la prevenzione del randagismo, che mette capo alla legge statale n. 281 /1921, integra una disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla legge-quadro sul volontariato (come del resto si ipotizza anche alla pag. 12 del corrente appello); dall'altro, e comunque, che il capitolato a base della gara, nello stabilire, all'art. 3, che all'affidataria del servizio sarebbe andata, quale "corrispettivo", una diaria per il sostentamento di € 0,75 pro-cane (importo da ribassare della percentuale offerta in sede di gara), puntualizza eloquentemente quanto segue: "Si precisa che tale corrispettivo è stato calcolato in considerazione del fatto che l'attività di gestione in questione deve essere svolta ... da associazioni protezionistiche a carattere volontario e con esclusione di fini di lucro, e, pertanto, il corrispettivo in questione è da considerarsi a titolo di rimborso spese di gestione": con il che si delinea, pertanto, un assetto del tutto coerente con quello disciplinato in termini generali dalla legge n. 266/1991, che nel suo art. 7 prevede espressamente che le convenzioni con le organizzazioni di volontariato debbano stabilire le modalità di rimborso delle spese incontrate da queste ultime.

2. Le valutazioni espresse dall'impugnata sentenza meritano di essere sostanzialmente condivise anche per la parte in cui il Tribunale ha disatteso i richiami a parametri di diritto comunitario operati dall'originario ricorso.

2a. Il Giudice locale ha in proposito osservato: "Quanto al motivo sub 4, con cui parte ricorrente cerca di far valere l'anticomunitarietà della richiamata disposizione regionale, asseritamente incidente in senso restrittivo sulla concorrenza, non può condurre all'invocato risultato di ottenerne la disapplicazione. La società ricorrente non individua, invero, precise disposizioni di rango comunitario, suscettibili di immediata e diretta applicazione, con le quali la norma regionale in parola si porrebbe un irrimediabile contrasto, ma si limita ad invocare generici principi desumibili dal trattato e dalla direttiva 2004/18/CE (concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi)".

2b. Con il presente appello questa motivazione è stata contestata.

2c. L'itinerario argomentativo seguito dalla ricorrente si è però confermato anche in questa sede basato su enunciazioni del tutto astratte dei suddetti principi, invocati in forma del tutto generica e, per così dire, in blocco ("i principi di derivazione comunitaria di concorrenza, libertà di stabilimento, e libera prestazione dei servizi ..., nonché delle regole della concorrenza nel mercato comune di cui al Trattato di Lisbona"). E, soprattutto, senza che la parte si sia fatta carico di contestualizzare siffatto suo richiamo, spiegando per quali ragioni, nella concretezza della vicenda in esame, i detti



principi dovessero ritenersi violati, tenuta nel debito conto la particolarità della materia (attinente incontestatamente ad un servizio pubblico locale) e quella della specifica procedura seguita (connotata dalla previsione che il “corrispettivo” riconoscibile al gestore avrebbe integrato solo un mero “rimborso spese di gestione”), oltre che le caratteristiche del particolare settore in rilievo.

Ne discende che anche questo aspetto dell'appello deve essere disatteso.

3. Restano da esaminare le perplessità che la ricorrente ha riproposto in termini di sospetta illegittimità costituzionale della norma regionale della cui applicazione si tratta.

3a. Il TAR ha ritenuto che nessuna delle questioni prospettate superasse il vaglio della non manifesta infondatezza.

Questa la motivazione del primo Giudice.

“La questione di costituzionalità, invece, della cui centralità - per quanto detto - non può dubitarsi, non supera il vaglio della non manifesta infondatezza.

In primo luogo non può condividersi la censura di irragionevolezza della norma in esame, posto che una riserva di gestione dei canili agli enti che si occupano in via esclusiva di animali appare una scelta coerente e tutt'altro che illogica da parte del legislatore regionale, certamente sollecitato dalla comprensibile preoccupazione di affidare il servizio a soggetti che diano particolari garanzie di affidabilità.

Tanto meno si ravvisano gli estremi della violazione del principio di uguaglianza sub specie di disparità di trattamento, che presupporrebbe un'identità di situazioni trattate in modo diseguale. Ma, nel caso di specie, i soggetti esclusi dalla gestione hanno natura diversa.

Né appare violato l'art. 41 della costituzione. L'affermazione della libertà di iniziativa economica privata non esclude - ai sensi della stessa norma costituzionale - limitazioni per mano del legislatore, purché non irragionevoli.

Infine, neanche si ravvisano gli estremi della violazione dell'art. 117 Cost. Sostiene la società ricorrente che l'art. 14 in esame si porrebbe in contrasto con i principi dettati dalla normativa di rango statale in un ambito riservato alla competenza legislativa concorrente; ovvero dall'art. 4, della legge 14 agosto 1991, n. 281, il quale estende il novero dei soggetti cui può essere affidata la gestione dei canili e dei gattili - come già su evidenziato - ai “...soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”.

In realtà la norma statale contempla l'affidamento ai soggetti privati come mera eventualità e non già in termini di tassatività; ciò che esclude la vincolatività della relativa previsione per il legislatore regionale.

3b. I sospetti di incostituzionalità così disattesi sono stati qui riproposti.

3c. La Sezione ritiene di poter condividere la valutazione di manifesta infondatezza espressa dal primo Giudice rispetto ai primi tre parametri costituzionali evocati dalla ricorrente (i principi di ragionevolezza e uguaglianza, nonché quelli degli artt. 41 e 97 Cost.).

3c1. Sotto il primo profilo, in particolare, quello della ragionevolezza, il T.A.R. ha espresso la considerazione che «una riserva di gestione dei canili agli enti che si occupano in via esclusiva di animali appare una scelta coerente e tutt'altro che illogica da parte del legislatore regionale, certamente sollecitato dalla comprensibile preoccupazione di affidare il servizio a soggetti che diano particolari garanzie di affidabilità».

E tale considerazione si presenta tanto più giustificata alla luce delle specifiche regole poste dal capitolato d'onori. L'art. 1 del capitolato, infatti, stabilisce:

che “i cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione, né di commercio, né potranno essere soppressi” (cfr. l'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 281/1991);

che “all'intento della struttura non potranno trovare ricovero cani di proprietà di privati, sia per brevi periodi che per la restante parte della loro vita”.

Ciò posto, non sembra ragionevole dubitare del fatto che un'associazione protezionistica o animalista iscritta all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali fornirebbe, per sua propria natura, maggiori garanzie circa il rispetto delle regole anzidette e, più in generale, circa l'adeguatezza ed effettività delle proprie prestazioni di custodia, alimentazione, pulizia e complessivo mantenimento degli animali di cui si tratta, rispetto ad un soggetto non iscritto e, per contro, statutariamente mosso da un fine lucrativo. La stessa appellante, d'altra parte, riconosce che “il fine ultimo della normativa in commento è garantire il benessere degli animali ricoverati nelle strutture dianzi indicate” (appello, pag. 30).



Donde l'immunità da vizi della valutazione del Tribunale.

3c2. Quanto alla disparità di trattamento pure denunciata, il primo Giudice ragionevolmente ha osservato che questa "presupporrebbe un'identità di situazioni trattate in modo diseguale", laddove i soggetti esclusi dalla gestione hanno natura del tutto diversa da quella di coloro ai quali la partecipazione alla procedura è stata, invece, riservata. Natura che si conferma irriducibilmente diversa anche quando gli uni e gli altri possano, potenzialmente, venire in rilievo quali portatori di requisiti simili.

3c3. Rispetto al riferimento qui reiterato al canone dell'art. 41 della Costituzione, oltre a quanto appena osservato in punto di ragionevolezza della scelta legislativa, deve aggiungersi che il relativo richiamo al precetto costituzionale risulta del tutto astratto, non tenendo conto della specificità dell'oggetto della controversia già emersa nel paragrafo 2c in relazione alla particolarità della materia (servizio pubblico locale), a quella della procedura del cui svolgimento si tratta (incentrata sulla previsione del riconoscimento di un mero "rimborso spese di gestione") e alle esigenze collettive inerenti al settore in rilievo.

3c4. Nessuna argomentazione affettiva suscettibile di dar corpo ad una compiuta censura a carico della norma regionale giustifica, infine, il richiamo operato dalla ricorrente all'art. 97 della Costituzione.

3d. La Sezione reputa di doversi discostare, invece, dalla decisione di prime cure rispetto alla valutazione di manifesta infondatezza espressa dal T.A.R. sulla conclusiva eccezione di incostituzionalità che ha investito la norma regionale più volte citata per contrasto, stavolta, con l'art. 117 della Carta.

Sotto questo profilo verrà pertanto sollevata, con separata ordinanza, una questione di legittimità costituzionale. (fin qui la sentenza non definitiva n. 6103 del 2014 di questa Sezione).

3. La rilevanza della questione che con il presente provvedimento si solleva riposa sulla circostanza che, ove la norma regionale in disamina dovesse essere giudicata coerente con la norma statale dianzi indicata, e pertanto conforme a Costituzione, la legittimità del bando di gara impugnato non potrebbe che essere confermata. Laddove è solo nell'ipotesi di un esito opposto del giudizio di costituzionalità che la ricorrente potrebbe ottenere, di converso, con l'annullamento della clausola di bando preclusiva della sua partecipazione alla gara, almeno l'accesso alle conseguenti misure ripristinatorie e/o riparatorie del pregiudizio nel frattempo patito.

4. Inquadrando più da vicino, a questo punto, i termini del conflitto tra le norme di cui si tratta (i cui contenuti sono stati anticipati nel paragrafo 1), è possibile osservare quanto segue.

4a. La disciplina attinente agli animali di affezione e alla prevenzione del randagismo, cui hanno riguardo sia la legge regionale n. 12/1995 che la legge statale n. 281/1991, si presenta inquadrabile, per le sue implicazioni sanitarie e - più marginalmente - ambientali, sia nella materia della tutela della salute che in quella dell'ambiente: in questo senso milita la previsione dell'art. 1, l. n. 281 del 1991, che affida allo Stato la promozione e la disciplina di settore "...al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente".


La disciplina in questione si iscrive pertanto sotto il primo profilo (tutela della salute), che sembra prevalente, nell'ambito proprio della legislazione concorrente; sotto il secondo (tutela dell'ambiente) nell'ambito di quella esclusiva.

4b. L'art. 117, comma 3, della Costituzione stabilisce, come noto, che nelle materie che rientrano nella legislazione concorrente la potestà legislativa regionale deve esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato.

Tanto premesso, non si presenta manifestamente infondato l'assunto di parte che il legislatore regionale, con riferimento alle modalità di gestione dei cani, debba uniformarsi alla previsione normativa statale introdotta con l'art. 2, comma 371, della legge n. 244/2007, a guisa di principio fondamentale della relativa materia.

4c. Deve però evidenziarsi, ancor prima, che quest'ultima norma, che è specificamente intesa ad estendere il novero dei soggetti cui può essere affidata la gestione dei cani e gatti, al di là delle associazioni, anche ai comuni "soggetti privati", prima di poter essere astrattamente riguardata quale una possibile norma fondamentale del settore si presenta obiettivamente come norma riconducibile, di per se stessa, alla tutela della concorrenza, e pertanto si configura come espressione di una potestà legislativa addirittura esclusiva.

Sicché la questione di legittimità costituzionale a carico della norma regionale va sollevata innanzitutto, e d'ufficio, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., e solo in via subordinata, per l'eventualità, cioè, che la norma statale non dovesse essere qualificata come norma di tutela della concorrenza, per violazione dell'art. 117, comma 3 (qui conformemente all'eccezione di parte ricorrente), in quanto in tale subordinata ipotesi la medesima norma statale verrebbe in rilievo come norma fondamentale in materia inerente alla tutela della salute, nell'ambito della legislazione concorrente.



5. Quanto al senso da attribuire alla norma statale di cui si tratta, la Sezione non ritiene di poter condividere l'avisio del primo Giudice che la medesima contemplerebbe "l'affidamento ai soggetti privati come *mera* eventualità e non già in termini di tassatività; ciò che esclude la vincolatività della relativa previsione per il legislatore regionale".

Come ha dedotto la società ricorrente, infatti, la norma esprime la volontà del legislatore statale di garantire al settore in discussione una struttura concorrenziale, escludendone la riserva a favore delle associazioni più volte menzionate. La norma stessa, stante la sua *ratio*, contempla quindi l'affidamento ad un soggetto privato non associativo non come una remota "eventualità", bensì come una possibilità alternativa che deve essere effettivamente preservata e fatta salva.

Da qui l'includibilità del rapporto conflittuale tra le norme in discussione.

6. Tale rapporto conflittuale va però a questo punto meglio precisato, prendendo in esame degli ulteriori dati normativi offerti dalle rispettive fonti.

6a. Con riferimento alla legge statale n. 281/1991, è opportuno notare che il suo art. 2, comma 11, che risulta tuttora vigente, recita: "Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale".

Tale norma si riferisce sia ai canili che ai rifugi, come si evince dal richiamo fatto alle strutture di cui all'art. 4. Essa, peraltro, sembra esaurire la propria portata nell'enunciazione della necessità tecnica, del tutto neutra ai fini della presente ordinanza, che il gestore delle strutture in discorso agisca sotto il controllo dei servizi veterinari pubblici. A seguito della riformulazione dell'art. 4 della stessa legge operata con la legge n. 244/2007, l'art. 2, comma 11 sembra, allora, dover essere senz'altro coordinato con il nuovo precetto, e quindi inteso nel senso che, allorché la gestione in discorso venga affidata in concreto ad un "privato", secondo la possibilità che il legislatore statale ha voluto introdurre, in tal caso anche questi dovrà operare "sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale".

Sicché nell'economia della questione di costituzionalità che si sta delineando il suddetto comma 11 non sembra rivestire alcun ruolo di rilievo.

6b. Venendo al versante della normativa regionale della materia, occorre invece porre in risalto il fatto che l'art. 9, comma 4, della l. reg. n. 12/1995 riservava già *ab origine* la gestione dei rifugi per cani ai soggetti (enti e associazioni) iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 13 della stessa fonte regionale, in coerenza con le previsioni dell'art. 14, comma 1, della stessa legge.

Di conseguenza, l'introduzione nell'art. 14, della l. reg. n. 12/1995 del nuovo comma 2 bis ha portato - data l'ampiezza della novella formulazione normativa, riferita a tutte le strutture di "ricovero" e "custodia" dei cani - ad estendere il regime di riserva alle associazioni iscritte a tale Albo, anteriormente già vigente per i soli rifugi, anche ai canili sanitari.

La portata innovativa della norma regionale oggetto di scrutinio deve dunque intendersi così limitata. E, di riflesso, va analogamente circoscritto il rapporto conflittuale configurabile tra i due precetti, regionale e statale, oggetto di raffronto: anche l'art. 2, comma 371, della legge n. 244/2007, del resto, riguarda testualmente i soli "canili e gattili sanitari".

La problematica di cui si tratta, pur così circoscritta, conserva però rilevanza ai fini di causa, poiché la legittimità del bando impugnato continua nondimeno a dipenderne, nei termini che sono stati esposti nel paragr. 3.

7. La Sezione deve a questo punto mettere meglio a fuoco la non manifesta infondatezza della questione che si sta sollevando.

7a. La norma statale più volte citata si presenta funzionale alla tutela della concorrenza, e come tale espressiva della competenza statale esclusiva sancita dal comma 2, lett. e), dell'art. 117 della Costituzione.

Sul tema giova invero seguire l'approccio sistematico recentemente offerto dalla pronuncia della Corte costituzionale 15 marzo 2013, n. 38.

"Questa Corte, chiamata ad esaminare varie questioni di legittimità costituzionale..., sollevate da diverse Regioni (alcune delle quali a statuto speciale), con la recente sentenza n. 299 del 2012 le ha dichiarate inammissibili o non fondate, ponendo in luce, tra l'altro (e per quanto qui rileva) che:



1) per costante giurisprudenza costituzionale la nozione di concorrenza - di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. «riflette quella operante in ambito comunitario e comprende:

a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione;

b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidare l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (ex multis: sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007)»;

2) la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, «corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004)».

Orbene, la norma statale in rilievo sembra suscettibile di essere specificamente considerata in termini di misura legislativa di promozione della concorrenza, mirando essa ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura.

7b. Ciò posto, poiché la norma regionale in contestazione incide sull'assetto concorrenziale degli operatori del settore in modo difforme da quanto previsto dalla normativa statale, essa sembra finire con l'invadere la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della "tutela della concorrenza", in quanto viene sostanzialmente ad operare in termini anti-concorrenziali (cfr. Corte costituzionale, 19 dicembre 2012, n. 291).

D'altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito anche di recente "che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.», essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttiva della stessa (sentenza n. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)" (Corte cost., 14 marzo 2014, n. 49).

Così come è stato confermato che "... la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie" (Corte cost. 1° giugno 2014, n. 165).


Né guasta infine soggiungere, per completezza, per un verso, che la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto che l'assenza del fine di lucro non esclude l'esercizio dell'attività economica (cfr. Corte giust. CE, 19 maggio 2009, C-538; Sez. III, 29 novembre 2007 C-119/06); per altro verso, che l'Autorità garante della concorrenza, con due segnalazioni al Parlamento relative proprio a leggi regionali (cfr. 13 novembre 2008 AS487 e 19 marzo 2009 AS509), ha osservato che gli enti no profit, sebbene ispirati a principi solidaristici, sono imprese ai sensi del diritto antitrust, sicché non sono consentiti affidamenti diretti in loro favore, ma affidamenti con gare in concorrenza con altri operatori.

7c. Appare dunque non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che si solleva d'ufficio a carico dell'art. 14, comma 2 bis, della l. reg. n. 12/1995 (come modificata dall'art. 45, della l. reg. n. 4/2010) per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

7d. Solo in via subordinata, per l'eventualità che la norma statale di riferimento non dovesse essere qualificata come norma di tutela della concorrenza, si deve dubitare della legittimità costituzionale della norma regionale che è in conflitto con la prima per violazione del comma 3 dello stesso art. 117 (conformemente all'eccezione di parte ricorrente): prospettiva gradata entro la quale la norma statale verrebbe in rilievo (se non altro) come norma fondamentale in materia inerente alla tutela della salute, nell'ambito della legislazione concorrente.

Sempre sotto un'angolazione subordinata, infine, può sottolinearsi che la norma regionale in contestazione appare distonica anche in relazione ai limiti (delineati dalla giurisprudenza costituzionale: dr, fra le tante Corte cost. 26 marzo 2010, n. 120; 14 gennaio 2010, n. 1) agli interventi consentiti alle regioni nell'ambito di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Lo scopo della norma regionale, per vero, per tutte le ragioni sopra illustrate non appare quello di incrementare (nell'esercizio delle competenze concorrenti in materia di salute, governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali) livelli di tutela dell'ambiente più elevati di quelli stabiliti dallo Stato.

La rimessione degli atti alla Corte costituzionale comporta la sospensione del processo in corso.



P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1, l. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 7 ottobre 2008:

a) Dichiaro rilevante e non manifestamente infondata la questione, che rimette alla Corte costituzionale, della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2 bis, della l. reg. n. 12/1995, come modificata dall'art. 45, della l. reg. n. 4/2010, nei sensi indicati in motivazione;

b) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

c) Ordina che a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza:

sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché al Presidente della Giunta regionale della Puglia;

sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Puglia;

d) Manda alla Segreteria per la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti di causa presenti nel fascicolo d'ufficio, in copia conforme, inclusa la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 6103 dell'11 dicembre 2014.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF;

Francesco Caringella, Consigliere;

Antonio Amicuzzi, Consigliere;

Doris Durante, Consigliere;

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore.

Il presidente: POLI

L'estensore: GAVIANO

15C00153

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUR-021) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





€ 5,00

